

Deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2012, n. 1-5116

Approvazione delle modifiche di adeguamento e dei nuovi testi dello Statuto e della Convenzione per la costituzione dell'ente pubblico di interesse regionale di cui all'articolo 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 11 della legge regionale del 11 luglio 2011, n. 10 .

A relazione dell'Assessore Bonino:

Premesso che:

- l'articolo 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422" ha sancito la costituzione di un'Agenzia per la mobilità metropolitana, quale consorzio tra Enti, al fine di coordinare le politiche di mobilità nell'ambito metropolitano torinese;
- in attuazione del suddetto articolo 8, in data 9 maggio 2003 è stata costituita l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, mediante sottoscrizione della convenzione n. 8027 tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Torino e gli altri sedici Comuni, per la gestione delle funzioni in materia di trasporto pubblico nell'ambito metropolitano torinese;
- il legislatore regionale, ritenendo che l'esperienza di programmazione integrata dei servizi di trasporto pubblico sviluppata in questi anni dall'Agenzia per la Mobilità Metropolitana abbia conseguito risultati positivi tali da potere essere estesa sull'intero territorio regionale, ha modificato all'uopo la normativa introducendo gli opportuni emendamenti con l'articolo 11 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10. "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011";
- il novellato articolo 8, infatti, ha ampliato la competenza dell'Agenzia, prevedendo che la medesima possa gestire tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli Enti aderenti, non più limitati esclusivamente a quelli che appartengono all'ambito metropolitano torinese, ma estesi all'intero ambito territoriale regionale;
- un'altra novità riguarda le modalità di istituzione dell'Agenzia: con la novella legislativa, la sua istituzione non è più frutto dell'adesione convenzionale degli Enti consorziati, ma è la stessa legge regionale che ne sancisce l'istituzione;
- come corollario, consegue che la disciplina dell'Ente è individuabile nella legge regionale stessa, talché la convenzione e lo Statuto dell'Agenzia acquisiscono una nuova funzione, risultando essi strumenti attuativi della legge regionale 1/2000, che diventa pertanto fonte di riferimento di Statuto e convenzione.

Premesso, inoltre, che:

- il legislatore nazionale con decreto legge 31 maggio 2010 , n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" ha introdotto in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche e di altri organismi pubblici disposizioni finalizzate alla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi;

- in particolare, l'articolo 6, comma 5, prevede la riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali, in misura di cinque per i componenti gli organi amministrativi e di tre per il collegio dei revisori, imponendo la revisione degli Statuti non a norma, in occasione del primo rinnovo degli organi sociali.
- il legislatore regionale con la legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 “Legge finanziaria per l'anno 2012” ha recepito i suddetti principi di riduzione dei costi.

Premesso, infine, che:

- l'Assemblea dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana con deliberazioni del 16 giugno 2012, n. 2/2012 e del 24 settembre 2012, n. 5/2012 ha approvato le proposte di modifica alla Convenzione ed allo Statuto dell'Agenzia stessa.

Considerato che:

- in seguito al mutamento del contesto normativo di riferimento, si rende necessario procedere ad una revisione della Convenzione e dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana nei termini indicati nei testi che si allegano al presente provvedimento (Allegati A e B) per farne parte integrante e sostanziale e di approvare i nuovi testi della Convenzione e dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, come da Allegati C e D, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri al bilancio regionale.

Visti:

- la legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1. “Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422”;
- la deliberazione della Giunta regionale del 5 agosto 2002, n. 101-6933 “Approvazione dello Schema di Statuto e dello Schema di Convenzione tra Regione Piemonte, Provincia di Torino e Comune di Torino per la costituzione di un Consorzio denominato ‘Agenzia per la Mobilità Metropolitana’ ai sensi e per gli effetti dell’articolo 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1”;
- la Convenzione n. 8027 del 9 maggio 2003 “Convenzione per la costituzione di un Consorzio denominato “Agenzia per la mobilità metropolitana” ai sensi e per gli effetti dell’articolo 8 della legge regionale 1/2000;
- l’articolo 11 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10. “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011”;
- l’articolo 41 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 “Legge finanziaria per l'anno 2012”;
- le deliberazioni dell’Assemblea dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana del 16 giugno 2012, n. 2/2012 e del 24 settembre 2012, n. 5/2012.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale all’unanimità

delibera

- per le motivazioni di cui in premessa, di approvare le modifiche alla Convenzione ed allo Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, di cui rispettivamente all'Allegato A e Allegato B, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- di approvare i nuovi testi della Convenzione e dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, di cui rispettivamente all'Allegato C e Allegato D, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri al bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A
MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

CONVENZIONE DELL'AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA
E REGIONALE

ALLEGATO A
MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

INDICE DEGLI ARTICOLI

PREMESSO.....	3
Articolo 1 - Oggetto della presente convenzione.....	4
Articolo 2 - Costituzione del Consorzio denominato ``Agenzia per la mobilità metropolitana". Conferimenti e quote di partecipazione.....	4
Articolo 3 Nomina e competenze degli organi consortili di direzione politica.....	5
Articolo 4 - Nomina e competenze degli organi consortili di direzione amministrativa e tecnica.....	8
Articolo 5 - Nomina e competenze del collegio dei revisori dei conti.....	9
Articolo 6 - Trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio e pareri.....	9
Articolo 7 - Patrimonio, gestione economico - finanziaria, organizzazione degli uffici ed attività amministrativa. ...	10
Articolo 8 Periodo transitorio	10
Articolo 9 - Informazione e partecipazione.	10
Articolo 10 - Registrazione e spese.....	11

**ALLEGATO A
MODIFICHE ALLA CONVENZIONE**

CONVENZIONE	CONVENZIONE MODIFICHE
PREMESSO	PREMESSO
che le suindicate parti intendono costituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 un consorzio per la mobilità metropolitana torinese, da denominarsi "Agenzia per la mobilità metropolitana", di seguito definito: "Agenzia";	che le suindicate parti intendono costituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 un consorzio per la mobilità metropolitana torinese, da denominarsi "Agenzia per la mobilità metropolitana", di seguito definito: "Agenzia";
che risulta opportuno e necessario costituire detto consorzio tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Torino e successivamente con gli altri Comuni interessati appartenenti all'ambito metropolitano torinese;	che risulta opportuno e necessario costituire detto consorzio tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Torino e successivamente con gli altri Comuni interessati appartenenti all'ambito metropolitano torinese;
che scopo del Consorzio è svolgere tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale degli Enti aderenti in ambito metropolitano con particolare riguardo a:	che scopo del Consorzio è svolgere tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale degli Enti aderenti in ambito metropolitano con particolare riguardo a:
pianificazione del sistema della mobilità nell'ambito metropolitano, e del piano dei trasporti, oltre alla verifica di coerenza e di attuazione dei piani urbani della mobilità redatti dai Comuni attraverso la definizione, la promozione e la verifica di attuazione dei piani urbani della mobilità di competenza dei comuni e del piano dei trasporti metropolitani;	pianificazione del sistema della mobilità nell'ambito metropolitano, e del piano dei trasporti, oltre alla verifica di coerenza e di attuazione dei piani urbani della mobilità redatti dai Comuni attraverso la definizione, la promozione e la verifica di attuazione dei piani urbani della mobilità di competenza dei comuni e del piano dei trasporti metropolitani;
predisposizione dei bandi e gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza e dei relativi contratti di servizi;	predisposizione dei bandi e gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza e dei relativi contratti di servizi;
gestione delle risorse finanziarie conferite dagli Enti aderenti;	gestione delle risorse finanziarie conferite dagli Enti aderenti;
vigilanza sulle modalità di esercizio, con autonomi poteri sanzionatori;	vigilanza sulle modalità di esercizio, con autonomi poteri sanzionatori;
che le parti contraenti possono altresì esercitare attraverso il Consorzio funzioni di propria competenza in materia di mobilità, anche diverse da quelle sopra indicate, e svolgere quindi qualsiasi operazione o attività ritenuta necessaria al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali;	che le parti contraenti possono altresì esercitare attraverso il Consorzio funzioni di propria competenza in materia di mobilità, anche diverse da quelle sopra indicate, e svolgere quindi qualsiasi operazione o attività ritenuta necessaria al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali;
che è necessario prevedere la possibilità per i Comuni elencati nell'Allegato 1, di essere ammessi a far parte del Consorzio previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione;	che è necessario prevedere la possibilità per i Comuni elencati nell'Allegato 1, di essere ammessi a far parte del Consorzio previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
che è inoltre necessario prevedere la possibilità per i Comuni non compresi nell'Allegato 1 che appartengano all'ambito metropolitano, di essere ammessi a far parte del Consorzio previa deliberazione dell'Assemblea;	che è inoltre necessario prevedere la possibilità per i Comuni non compresi nell'Allegato 1 che appartengano all'ambito metropolitano, di essere ammessi a far parte del Consorzio previa deliberazione dell'Assemblea;
che risultano applicabili all'istituendo Consorzio la normativa di cui alla citata Legge Regionale 4 gennaio 2000 n. 1, nonché le disposizioni in materia di consorzi tra enti locali dettate dall'art. 31 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18 agosto 2000, e dai relativi richiami legislativi;	che risultano applicabili all'istituendo Consorzio la normativa di cui alla citata Legge Regionale 4 gennaio 2000 n. 1, nonché le disposizioni in materia di consorzi tra enti locali dettate dall'art. 31 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18 agosto 2000, e dai relativi richiami legislativi;
che si rimanda sin d'ora allo Statuto dell'istituenda "Agenzia" la regolamentazione di ogni ulteriore profilo strutturale ed organizzativo in questa sede non compiutamente disciplinato.	che si rimanda sin d'ora allo Statuto dell'istituenda "Agenzia" la regolamentazione di ogni ulteriore profilo strutturale ed organizzativo in questa sede non compiutamente disciplinato.
TUTTO CIO' PREMESSO	TUTTO CIO' PREMESSO
	CONSIDERATO CHE
	la Convenzione dell'Agenzia unitamente allo Statuto

**ALLEGATO A
MODIFICHE ALLA CONVENZIONE**

	CONVENZIONE	CONVENZIONE MODIFICHE
		sono stati sottoscritti, in data 09/05/20003 nell'Assemblea costitutiva, dai seguenti enti: Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Torino, Baldissero Torinese, Beinasco, Carignano, Collegno, Grugliasco, La Loggia, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pecetto Torinese, Pianezza, Rivalta Torinese, Rivoli, Settimo Torinese, San Mauro Torinese, Volpiano;
		che a seguito di deliberazione del Consiglio d'amministrazione dell'Agenzia, hanno aderito al Consorzio i seguenti Comuni di cui all'allegato 1: Alpignano, Borgaro Torinese, Cambiano, Candiolo, Caselle Torinese, Chieri, Druento, Leini, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piossasco, Santena, Trofarello, Venaria Reale e Vinovo;
		che l'art. 11 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 di modifica dell'art. 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 ha istituito l'ente pubblico di interesse regionale avente forma di consorzio e denominato "Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale"
		che pur mantenendo continuità di funzionamento tra l'Agenzia per la Mobilità metropolitana e l'Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale, è necessario procedere ad una modifica della Convenzione e dello Statuto che tenga conto del nuovo assetto normativo
	le suindicate parti convengono e stipulano quanto segue.	le suindicate parti convengono e stipulano quanto segue.

	Articolo 1 - Oggetto della presente convenzione.	Articolo 1 - Oggetto della presente convenzione.
1	Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.	Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2	La presente convenzione ha per oggetto la costituzione del consorzio denominato "Agenzia per la mobilità metropolitana" per l'esercizio di tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale degli Enti aderenti in ambito metropolitano.	La presente convenzione ha per oggetto la costituzione del consorzio denominato "Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale" per l'esercizio di tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale degli Enti aderenti in ambito metropolitano.
3	Le parti intendono altresì disciplinare in questa sede, ai sensi del citato art. 31 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, i seguenti profili organizzativi: a) le nomine e le competenze degli organi consortili; b) le modalità di trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del Consorzio; c) la misura del fondo di dotazione fissata in proporzione alle quote di partecipazione di ciascun Ente consorziato; d) la disciplina del periodo transitorio; rimandando allo Statuto ed ai successivi regolamenti l'ulteriore disciplina del Consorzio stesso, in conformità alla suindicata normativa.	Le parti intendono altresì disciplinare in questa sede, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 1/2000 e s.m.i., i seguenti profili organizzativi: a) le nomine e le competenze degli organi consortili; b) le modalità di trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del Consorzio; c) la misura del fondo di dotazione fissata in proporzione alle quote di partecipazione di ciascun Ente consorziato; d) la disciplina del periodo transitorio; rimandando allo Statuto ed ai successivi regolamenti l'ulteriore disciplina del Consorzio stesso, in conformità alla suindicata normativa.
4	E' rimessa allo Statuto, ai sensi di legge, ogni più completa, necessaria disciplina dell'organizzazione, della nomina e delle funzioni degli organi consortili (art. 31, comma III, del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali).	E' rimessa allo Statuto, ai sensi di legge, ogni più completa, necessaria disciplina dell'organizzazione, della nomina e delle funzioni degli organi consortili.
	Articolo 2 - Costituzione del Consorzio denominato	Articolo 2 - Costituzione del Consorzio denominato

ALLEGATO A
MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

	CONVENZIONE	CONVENZIONE MODIFICHE
	``Agenzia per la mobilità metropolitana". Conferimenti e quote di partecipazione.	``Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale". Conferimenti e quote di partecipazione.
1	Le parti contraenti costituiscono in forma di consorzio, a far data dal 01/01/2003, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, L.R. n. 1 del 4 gennaio 2000 ed art. 31 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, n. 267 del 18 agosto 2000, ``l'Agenzia per la mobilità metropolitana".	Le parti contraenti costituiscono in forma di consorzio, a far data dal 01/01/2003, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, L.R. n. 1 del 4 gennaio 2000 e s.m.i. ed art. 31 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, n. 267 del 18 agosto 2000, ``l'Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale".
2	Sono conferite all'Agenzia tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale degli Enti consorziati in ambito metropolitano. I servizi di linea del trasporto pubblico locale, trasferiti e delegati, sono descritti nell'allegato 2 costituente parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Le linee sono descritte in sintesi, con rinvio, per il dettaglio relativo ai programmi d'esercizio aziendali, ad una banca dati costituita presso la segreteria dell'Agenzia. Con successive convenzioni, gli Enti consorziati, possono delegare all'Agenzia ulteriori funzioni proprie in materia di mobilità.	Sono conferite all'Agenzia tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale degli Enti consorziati in ambito metropolitano. I servizi di linea del trasporto pubblico locale, trasferiti e delegati, sono descritti nell'allegato 2 costituente parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Le linee sono descritte in sintesi, con rinvio, per il dettaglio relativo ai programmi d'esercizio aziendali, ad una banca dati costituita presso la segreteria dell'Agenzia. Con successive convenzioni, gli Enti consorziati, possono delegare all'Agenzia ulteriori funzioni proprie in materia di mobilità.
3	La quota di partecipazione relativa a ciascun Ente contraente viene determinata in virtù del seguente criterio:	La quota di partecipazione relativa a ciascun Ente contraente viene determinata in virtù del seguente criterio:
	<ul style="list-style-type: none"> · Regione Piemonte: trentasettevirgolacinque per cento (37,5%)” · Comune di Torino: trentasettevirgolacinque per cento (37,5%)” · Provincia di Torino: dodici virgola cinque per cento (12,5%) · Tutti i rimanenti Comuni consorziati, nel loro insieme: dodici virgola cinque per cento (12,5%). A ciascun Comune, di detto insieme, è attribuita una quota di partecipazione proporzionale alla popolazione residente al 31.12.2001 come descritto nell'Allegato 1; la somma delle singole quote di detti Comuni non può superare in ogni caso il 12,5%. 	<ul style="list-style-type: none"> · Regione Piemonte: trentasettevirgolacinque per cento (37,5%)” · Comune di Torino: trentasettevirgolacinque per cento (37,5%)” · Provincia di Torino: dodici virgola cinque per cento (12,5%) · Tutti i rimanenti Comuni consorziati, nel loro insieme: dodici virgola cinque per cento (12,5%). A ciascun Comune, di detto insieme, è attribuita una quota di partecipazione proporzionale alla popolazione residente al 31.12.2001 come descritto nell'Allegato 1; la somma delle singole quote di detti Comuni non può superare in ogni caso il 12,5%.
4	Le quote dei Comuni non consorziati appartenenti all'ambito metropolitano, indicate nell'Allegato 1, sono attribuite alla Provincia di Torino. Nell'ipotesi in cui uno di detti Comuni aderisca al Consorzio, successivamente alla sua costituzione, la relativa quota di partecipazione è detratta da quella complessiva della Provincia di Torino. Il subentro o il recesso di un Comune appartenente all'ambito metropolitano non compreso nell'Allegato 1 determina la ridefinizione delle quote di partecipazione di tutti i Comuni diversi dal Comune di Torino. A ciascun comune è attribuita una quota di partecipazione proporzionale alla popolazione residente al 31.12.2001.	Le quote dei Comuni non consorziati appartenenti all'ambito metropolitano, indicate nell'Allegato 1, sono attribuite alla Provincia di Torino. Nell'ipotesi in cui uno di detti Comuni aderisca al Consorzio, successivamente alla sua costituzione, la relativa quota di partecipazione è detratta da quella complessiva della Provincia di Torino. Il subentro o il recesso di un Comune appartenente all'ambito metropolitano non compreso nell'Allegato 1 determina la ridefinizione delle quote di partecipazione di tutti i Comuni diversi dal Comune di Torino. A ciascun comune è attribuita una quota di partecipazione proporzionale alla popolazione residente al 31.12.2001.
5	Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 4 dello Statuto l'ammissione di enti alla Agenzia deve avvenire con deliberazione dell'Assemblea, assunta secondo le modalità descritte all'art. 8 dello Statuto.	Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 4 dello Statuto l'ammissione di enti alla Agenzia deve avvenire con deliberazione dell'Assemblea, assunta secondo le modalità descritte all'art. 8 dello Statuto.
	Articolo 3 Nomina e competenze degli organi consortili di direzione politica.	Articolo 3 Nomina e competenze degli organi consortili di direzione politica.
1	Sono organi di governo:	Sono organi di governo:
	<ul style="list-style-type: none"> · l'Assemblea, 	<ul style="list-style-type: none"> · l'Assemblea,

ALLEGATO A
MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

	CONVENZIONE	CONVENZIONE MODIFICHE
	<ul style="list-style-type: none"> · il Consiglio di Amministrazione, · il Presidente dell'Agenzia. 	<ul style="list-style-type: none"> · il Consiglio di amministrazione, · il Presidente dell'Agenzia.
2	<p>L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli Enti aderenti nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata in virtù del criterio disposto al precedente art. 2, III comma. Ciascun delegato non può rappresentare più di un Ente consorziato.</p> <p>L'Assemblea è organo di carattere permanente, di durata coincidente con quella dell'Agenzia, non soggetto a rinnovo per scadenze temporali, ma alle sole sostituzioni dei componenti per mutamento della titolarità della carica.</p> <p>Il Presidente della Regione o suo delegato presiede la prima seduta dell'Assemblea, convocata dallo stesso entro venti giorni dalla comunicazione degli atti esecutivi di tutti gli enti aderenti all'Agenzia. La seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.</p>	<p>L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli Enti aderenti nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata in virtù del criterio disposto al precedente art. 2, III comma. Ciascun delegato non può rappresentare più di un Ente consorziato.</p> <p>L'Assemblea è organo di carattere permanente, di durata coincidente con quella dell'Agenzia, non soggetto a rinnovo per scadenze temporali, ma alle sole sostituzioni dei componenti per mutamento della titolarità della carica.</p> <p>Il Presidente della Regione o suo delegato presiede la prima seduta dell'Assemblea, convocata dallo stesso entro venti giorni dalla comunicazione degli atti esecutivi di tutti gli enti aderenti all'Agenzia. La seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.</p>
3	<p>L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.</p> <p>La medesima elegge e revoca:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il Consiglio d'Amministrazione, b) il Presidente dell'Agenzia, scelto tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, c) i Revisori dei Conti. 	<p>L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.</p> <p>La medesima elegge e revoca:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il Consiglio d'amministrazione, b) il Presidente dell'Agenzia, scelto tra i componenti del Consiglio di amministrazione, c) i Revisori dei Conti.
4	<p>L'Assemblea approva gli atti fondamentali dell'Agenzia. Sono fondamentali i seguenti atti:</p> <ul style="list-style-type: none"> d) il piano di mobilità dell'ambito metropolitano e dei trasporti, e) il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale, f) le tariffe per il trasporto pubblico locale in ambito metropolitano, in armonia con l'art. 12 della Legge Regionale 4 gennaio 2000, n. 1; g) la relazione previsionale e programmatica, i piani finanziari, il bilancio di previsione annuale e pluriennale e relative variazioni, il conto consuntivo; h) le modifiche allo Statuto ed alla Convenzione, salvo approvazione dei soggetti convenzionati.” <p>E' altresì di competenza dell'Assemblea l'approvazione dei regolamenti e la determinazione degli emolumenti ai componenti degli organi di governo e dei componenti il collegio dei Revisori.</p>	<p>L'Assemblea approva gli atti fondamentali dell'Agenzia. Sono fondamentali i seguenti atti:</p> <ul style="list-style-type: none"> d) il piano di mobilità dell'ambito metropolitano e dei trasporti, e) il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale, f) le tariffe per il trasporto pubblico locale in ambito metropolitano, in armonia con l'art. 12 della Legge Regionale 4 gennaio 2000, n. 1; g) la relazione previsionale e programmatica, i piani finanziari, il bilancio di previsione annuale e pluriennale e relative variazioni, il conto consuntivo; h) le modifiche allo Statuto ed alla Convenzione, salvo approvazione dei soggetti convenzionati.” <p>E' altresì di competenza dell'Assemblea l'approvazione dei regolamenti e la determinazione degli emolumenti ai componenti degli organi di governo e dei componenti il collegio dei Revisori.</p>
5	<p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Agenzia. Al presidente dell'Agenzia sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività dell'Assemblea.</p>	<p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Agenzia. Al Presidente dell'Agenzia sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività dell'Assemblea.</p>
6	<p>Il Consiglio d'Amministrazione è composto dal Presidente dell'Agenzia e da sette consiglieri. I componenti del consiglio d'amministrazione devono essere scelti dall'Assemblea consortile, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e provinciale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti, debitamente documentati da curricula. Possono essere nominati nel</p>	<p>Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un numero di componenti previsti dallo Statuto. .</p> <p>I componenti del consiglio d'amministrazione devono essere scelti dall'Assemblea consortile, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e provinciale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti, debitamente documentati da curricula. Possono essere nominati nel</p>

ALLEGATO A
MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

	CONVENZIONE	CONVENZIONE MODIFICHE
	<p>Consiglio di Amministrazione anche gli assessori, competenti per materia, degli Enti consorziati.</p> <p>L'Assemblea nomina il Consiglio con le modalità stabilite dallo Statuto.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione dura in carica anni tre dalla nomina, i consiglieri durano in carica sino all'elezione dei nuovi.</p> <p>Le dimissioni dalla carica di consigliere d'amministrazione non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. I consiglieri d'amministrazione che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. L'Assemblea procede alla surroga dei consiglieri dimissionari o decaduti o alla nomina del nuovo consiglio entro quarantacinque giorni.</p> <p>Le dimissioni di quattro componenti il consiglio d'amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio.</p> <p>La disciplina delle ineleggibilità, incompatibilità, delle dimissioni e della decadenza dei consiglieri è rimessa allo Statuto.</p>	<p>Consiglio di Amministrazione anche gli assessori, competenti per materia, degli Enti consorziati.</p> <p>L'Assemblea nomina il Consiglio con le modalità stabilite dallo Statuto.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione dura in carica anni tre dalla nomina, i consiglieri durano in carica sino all'elezione dei nuovi.</p> <p>Le dimissioni dalla carica di consigliere d'amministrazione non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. I consiglieri d'amministrazione che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. L'Assemblea procede alla surroga dei consiglieri dimissionari o decaduti o alla nomina del nuovo consiglio entro quarantacinque giorni.</p> <p>Le dimissioni di quattro componenti il consiglio d'amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio.</p> <p>La disciplina delle ineleggibilità, incompatibilità, delle dimissioni e della decadenza dei consiglieri è rimessa allo Statuto.</p>
7	<p>Il Consiglio d'Amministrazione compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dallo statuto all'assemblea, e che non ricadano nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del presidente dell'Agenzia, del direttore generale o dei dirigenti.</p>	<p>Il Consiglio d'amministrazione compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dallo Statuto all'Assemblea, e che non ricadano nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del Presidente dell'Agenzia, del Direttore generale o dei dirigenti.</p>
8	<p>Il Presidente dell'Agenzia è nominato dall'assemblea.</p> <p>Il Presidente dura in carica quanto dura il Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di deliberazione motivata di revoca dell'Assemblea, assunta con la stessa maggioranza necessaria per la nomina.</p> <p>In caso di impedimento permanente, revoca dall'incarico, decadenza, sospensione o decesso del Presidente dell'Agenzia, l'assemblea provvede alla nomina di un nuovo presidente, previa integrazione del Consiglio d'Amministrazione.</p>	<p>Il Presidente dell'Agenzia è nominato dall'Assemblea.</p> <p>Il Presidente dura in carica quanto dura il Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di deliberazione motivata di revoca dell'Assemblea, assunta con la stessa maggioranza necessaria per la nomina.</p> <p>In caso di impedimento permanente, revoca dall'incarico, decadenza, sospensione o decesso del Presidente dell'Agenzia, l'Assemblea provvede alla nomina di un nuovo presidente, previa integrazione del Consiglio d'Amministrazione.</p>
9	<p>Il Presidente rappresenta l'Agenzia, nell'esercizio delle proprie competenze, in particolare:</p> <p>a) convoca e presiede l'assemblea e dirige i lavori e le attività dell'assemblea;</p> <p>b) convoca il consiglio d'amministrazione e lo presiede;</p> <p>c) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, all'esecuzione degli atti, e, salvo la competenza degli altri organi dell'ente, sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite o delegate dagli enti consorziati;</p>	<p>Il Presidente rappresenta l'Agenzia, nell'esercizio delle proprie competenze, in particolare:</p> <p>a) convoca e presiede l'assemblea e dirige i lavori e le attività dell'assemblea;</p> <p>b) convoca il consiglio d'amministrazione e lo presiede;</p> <p>c) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, all'esecuzione degli atti, e, salvo la competenza degli altri organi dell'ente, sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite o delegate dagli enti consorziati;</p>

ALLEGATO A
MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

	CONVENZIONE	CONVENZIONE MODIFICHE
	<p>d) previa deliberazione dell'organo competente, stipula con altri Enti convenzioni per lo svolgimento, in modo coordinato, di funzioni e servizi; esprime il consenso sugli accordi di programma e provvede alla loro approvazione ai sensi di legge, fatte salve le competenze dell'Assemblea e degli altri organi dell'Agenzia;</p> <p>e) previa deliberazione del consiglio d'amministrazione, promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere le controversie.</p>	<p>d) previa deliberazione dell'organo competente, stipula con altri Enti convenzioni per lo svolgimento, in modo coordinato, di funzioni e servizi; esprime il consenso sugli accordi di programma e provvede alla loro approvazione ai sensi di legge, fatte salve le competenze dell'Assemblea e degli altri organi dell'Agenzia;</p> <p>e) previa deliberazione del Consiglio d'amministrazione, promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere le controversie.</p>
	Articolo 4 - Nomina e competenze degli organi consortili di direzione amministrativa e tecnica.	Articolo 4 - Nomina e competenze degli organi consortili di direzione amministrativa e tecnica.
1	Sono organi di direzione amministrativa e tecnica dell'Agenzia il direttore e gli altri dirigenti, in relazione alle attribuzioni loro conferite per il coordinamento e la direzione degli uffici o per lo svolgimento di funzioni ispettive e di consulenza, studio e ricerca a livello dirigenziale ai sensi delle norme di legge, del presente capo dello statuto e dei regolamenti.	Sono organi di direzione amministrativa e tecnica dell'Agenzia il Direttore e gli altri dirigenti, in relazione alle attribuzioni loro conferite per il coordinamento e la direzione degli uffici o per lo svolgimento di funzioni ispettive e di consulenza, studio e ricerca a livello dirigenziale ai sensi delle norme di legge, del presente capo dello statuto e dei regolamenti.
2	<p>Il direttore generale dell'Agenzia è nominato dal consiglio d'amministrazione al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato non eccedente la durata del mandato del consiglio d'amministrazione, revocabile dall'assemblea secondo quanto previsto dallo statuto.</p> <p>Il direttore generale è scelto tra esperti di amministrazione del trasporto pubblico locale e/o di programmazione di sistemi di mobilità e dei trasporti, previo accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle qualifiche dirigenziali nella pubblica amministrazione, sulla base di curricula formativi e professionali che ne comprovino le capacità tecniche, gestionali ed organizzative.</p>	<p>Il Direttore generale dell'Agenzia è nominato dal Consiglio d'amministrazione al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato non eccedente la durata del mandato del Consiglio d'amministrazione, revocabile dall'Assemblea secondo quanto previsto dallo statuto.</p> <p>Il Direttore generale è scelto tra esperti di amministrazione del trasporto pubblico locale e/o di programmazione di sistemi di mobilità e dei trasporti, previo accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle qualifiche dirigenziali nella pubblica amministrazione, sulla base di curricula formativi e professionali che ne comprovino le capacità tecniche, gestionali ed organizzative.</p>
3	Al direttore generale compete la responsabilità gestionale; egli persegue gli obiettivi e gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo dell'ente sulla base delle direttive impartite dagli stessi; sovrintende alla gestione dell'ente; coordina e indirizza i dirigenti dell'Agenzia, perseguendo livelli ottimali di efficienza, efficacia ed economicità e l'obbligo del pareggio di bilancio da raggiungere attraverso l'equilibrio delle spese e delle entrate.	Al Direttore generale compete la responsabilità gestionale; egli persegue gli obiettivi e gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo dell'ente sulla base delle direttive impartite dagli stessi; sovrintende alla gestione dell'ente; coordina e indirizza i dirigenti dell'Agenzia, perseguendo livelli ottimali di efficienza, efficacia ed economicità e l'obbligo del pareggio di bilancio da raggiungere attraverso l'equilibrio delle spese e delle entrate.
4	Il consiglio d'amministrazione provvede, sulla base di un'istruttoria predisposta dal direttore generale, ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali al personale di ruolo tenendo conto della natura e delle capacità professionali del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza; gli incarichi dirigenziali sono revocabili in caso di inosservanza delle direttive del presidente dell'Agenzia, del Consiglio d'Amministrazione, del direttore generale; in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati dal direttore generale e previsti nel piano esecutivo di gestione; per responsabilità particolarmente grave o reiterata; negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro.	Il Consiglio d'amministrazione provvede, sulla base di un'istruttoria predisposta dal direttore generale, ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali al personale di ruolo tenendo conto della natura e delle capacità professionali del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza; gli incarichi dirigenziali sono revocabili in caso di inosservanza delle direttive del presidente dell'Agenzia, del Consiglio d'Amministrazione, del direttore generale; in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati dal direttore generale e previsti nel piano esecutivo di gestione; per responsabilità particolarmente grave o reiterata; negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro.

ALLEGATO A
MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

	CONVENZIONE	CONVENZIONE MODIFICHE
5	<p>Il segretario svolge funzioni di assistenza giuridico-amministrativa, partecipa con funzioni consultive e di assistenza alle riunioni dell'assemblea e del consiglio d'amministrazione curandone la verbalizzazione.</p> <p>Il segretario è nominato dal consiglio d'amministrazione tra i dirigenti amministrativi di ruolo dell'Agenzia, previo assenso dell'amministrazione di provenienza, tra i dirigenti amministrativi o tra i segretari di uno degli enti consorziati. Il Segretario dipende funzionalmente dal Presidente.</p>	<p>Il Segretario svolge funzioni di assistenza giuridico-amministrativa, partecipa con funzioni consultive e di assistenza alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio d'amministrazione curandone la verbalizzazione.</p> <p>Il Segretario è nominato dal Consiglio d'amministrazione tra i dirigenti amministrativi di ruolo dell'Agenzia, previo assenso dell'amministrazione di provenienza, tra i dirigenti amministrativi o tra i segretari di uno degli enti consorziati. Il Segretario dipende funzionalmente dal Presidente.</p>
6	Nel quadro della normativa vigente la copertura di posti di responsabili di servizio e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.	Nel quadro della normativa vigente la copertura di posti di responsabili di servizio e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
7	E' altresì istituito un Comitato Tecnico composto da dirigenti competenti in materia degli Enti consorziati con le modalità previste nello Statuto.	E' altresì istituito un Comitato Tecnico composto da dirigenti competenti in materia degli Enti consorziati con le modalità previste nello Statuto.
8	Sono rimesse allo Statuto ulteriori modalità organizzative in materia.	Sono rimesse allo Statuto ulteriori modalità organizzative in materia.
	Articolo 5 - Nomina e competenze del collegio dei revisori dei conti	Articolo 5 - Nomina e competenze del collegio dei revisori dei conti
1	L'elezione, la composizione, la presidenza del collegio dei revisori dei conti, nonché il compenso e le cause di incompatibilità, ineleggibilità e di decadenza dei suoi componenti, sono regolate dalle norme del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali che disciplinano l'organo di revisione economico-finanziario degli enti locali, in quanto compatibile.	L'elezione, la composizione, la presidenza del collegio dei revisori dei conti, nonché il compenso e le cause di incompatibilità, ineleggibilità e di decadenza dei suoi componenti, sono disciplinate dallo Statuto.
2	I revisori durano in carica tre anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, sono irrevocabili salvo che per inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.	I revisori durano in carica tre anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, sono irrevocabili salvo che per inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.
3	I revisori hanno la responsabilità di esercitare le funzioni previste dalla legge sopra citata e dal regolamento di contabilità.	I revisori hanno la responsabilità di esercitare le funzioni previste dalla legge sopra citata e dal regolamento di contabilità.
4	I revisori possono assistere alle sedute dell'assemblea dei rappresentanti e, su invito del presidente dell'Agenzia, anche alle adunanze del consiglio di amministrazione nelle quali si tratti di bilancio, di conto consuntivo, oppure di materie economiche finanziarie di rilevante interesse per l'Agenzia.	I revisori possono assistere alle sedute dell'Assemblea dei rappresentanti e, su invito del presidente dell'Agenzia, anche alle adunanze del Consiglio di amministrazione nelle quali si tratti di bilancio, di conto consuntivo, oppure di materie economiche finanziarie di rilevante interesse per l'Agenzia.
	Articolo 6 - Trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio e pareri	Articolo 6 - Trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio e pareri
1	<p>1. Le proposte di deliberazione degli atti fondamentali dell'Agenzia sono comunicate agli enti aderenti preventivamente nel termine di trenta giorni prima della deliberazione, con invito a proporre osservazioni. Gli organi dell'Agenzia deliberano, contro le eventuali osservazioni, con provvedimento motivato.</p> <p>Gli atti fondamentali che impegnino i bilanci degli enti consorziati, con fondi propri degli enti stessi diversi dal fondo trasporti regionale e degli enti locali, di cui alla legge regionale 4 gennaio 2000 n. 1, per servizi complementari o integrativi ai servizi minimi o altro, sono soggetti al parere obbligatorio e vincolante dell'ente consorziato interessato.</p>	<p>1. Le proposte di deliberazione degli atti fondamentali dell'Agenzia sono comunicate agli enti aderenti preventivamente nel termine di trenta giorni prima della deliberazione, con invito a proporre osservazioni. Gli organi dell'Agenzia deliberano, contro le eventuali osservazioni, con provvedimento motivato.</p> <p>Gli atti fondamentali che impegnino i bilanci degli enti consorziati, con fondi propri degli enti stessi diversi dal fondo trasporti regionale e degli enti locali, di cui alla legge regionale 4 gennaio 2000 n. 1, per servizi complementari o integrativi ai servizi minimi o altro, sono soggetti al parere obbligatorio e vincolante dell'ente consorziato interessato.</p>

ALLEGATO A
MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

	CONVENZIONE	CONVENZIONE MODIFICHE
	Articolo 7 - Patrimonio, gestione economico - finanziaria, organizzazione degli uffici ed attività amministrativa.	Articolo 7 - Patrimonio, gestione economico - finanziaria, organizzazione degli uffici ed attività amministrativa.
1	<p>Il fondo consortile è determinato in Euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) ripartiti come segue:</p> <p>a) Conferimenti di valori numerari</p> <p>1. Regione Piemonte 937.500 (novecentotrentasettemilacinquecento)</p> <p>2. Provincia di Torino 625.000 (seicentoventicinquemila)</p> <p>3. Comune di Torino 937.500 (novecentotrentasettemilacinquecento)</p> <p>La quota del fondo a carico della Provincia di Torino è versata per Euro 312.500 (trecentododicimilacinquecento), come quota propria a totale carico della stessa e, per Euro 312.500 (trecentododicimilacinquecento), come quota per conto dei Comuni di cui all'Allegato 1 che non aderiscono al Consorzio. Al momento dell'adesione, i Comuni stessi versano all'Agenzia la quota a loro carico; tale quota viene ripetuta dall'Agenzia alla Provincia di Torino. In caso di successivo recesso la Provincia di Torino si farà carico della quota del Comune receduto.</p>	<p>Il fondo consortile è determinato in Euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) ripartiti come segue:</p> <p>a) Conferimenti di valori numerari</p> <p>1. Regione Piemonte 937.500 (novecentotrentasettemilacinquecento)</p> <p>2. Provincia di Torino 625.000 (seicentoventicinquemila)</p> <p>3. Comune di Torino 937.500 (novecentotrentasettemilacinquecento)</p> <p>La quota del fondo a carico della Provincia di Torino è versata per Euro 312.500 (trecentododicimilacinquecento), come quota propria a totale carico della stessa e, per Euro 312.500 (trecentododicimilacinquecento), come quota per conto dei Comuni di cui all'Allegato 1 che non aderiscono al Consorzio. Al momento dell'adesione, i Comuni stessi versano all'Agenzia la quota a loro carico; tale quota viene ripetuta dall'Agenzia alla Provincia di Torino. In caso di successivo recesso la Provincia di Torino si farà carico della quota del Comune receduto.</p>
2	I conferimenti dei beni mobili ed immobili degli Enti consorziati all'Agenzia sono regolati nel dettaglio da apposite convenzioni.	I conferimenti dei beni mobili ed immobili degli Enti consorziati all'Agenzia sono regolati nel dettaglio da apposite convenzioni.
3	<p>3. I trasferimenti di cassa delle risorse relative al finanziamento dei servizi minimi e, degli investimenti relativi al trasporto pubblico locale, avverranno con le stesse modalità stabilite dalla Regione per il trasferimento degli stessi fondi agli enti locali.</p> <p>Il trasferimento delle risorse per il finanziamento dei servizi complementari o integrativi a quelli minimi avverranno con cadenza trimestrale anticipata.</p>	<p>3. I trasferimenti di cassa delle risorse relative al finanziamento dei servizi minimi e, degli investimenti relativi al trasporto pubblico locale, avverranno con le stesse modalità stabilite dalla Regione per il trasferimento degli stessi fondi agli enti locali.</p> <p>Il trasferimento delle risorse per il finanziamento dei servizi complementari o integrativi a quelli minimi avverranno con cadenza trimestrale anticipata.</p>
4	Il subentro o il recesso di un Comune appartenente all'Ambito Metropolitano, non previsto nell'elenco Allegato 1 allo Statuto, non modifica l'entità del fondo consortile; la quota di partecipazione del subentrante o del recedente riduce o accresce la quota degli altri Comuni consorziati diversi dal Comune di Torino.	Il subentro o il recesso di un Comune appartenente all'Ambito Metropolitano, non previsto nell'elenco Allegato 1 allo Statuto, non modifica l'entità del fondo consortile; la quota di partecipazione del subentrante o del recedente riduce o accresce la quota degli altri Comuni consorziati diversi dal Comune di Torino.
5	Le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni saranno finanziate come previsto dall'art. 29 comma 2 dello Statuto.	Le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni saranno finanziate come previsto dall'art. 29 comma 2 dello Statuto.
	Articolo 8 Periodo transitorio	Articolo 8 Periodo transitorio
1	Per l'anno 2003 ciascun Ente consorziato continuerà a gestire direttamente i contratti di servizio di trasporto pubblico locale in essere, continuando ad amministrarne anche il finanziamento.	Per l'anno 2003 ciascun Ente consorziato continuerà a gestire direttamente i contratti di servizio di trasporto pubblico locale in essere, continuando ad amministrarne anche il finanziamento.
2	In assenza dei trasferimenti degli Enti consorziati per il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale conferiti all'Agenzia, le spese di funzionamento del Consorzio sono a carico degli Enti medesimi e saranno imputate al fondo consortile di cui all'art. 7.	In assenza dei trasferimenti degli Enti consorziati per il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale conferiti all'Agenzia, le spese di funzionamento del Consorzio sono a carico degli Enti medesimi e saranno imputate al fondo consortile di cui all'art. 7.
	Articolo 9 - Informazione e partecipazione.	Articolo 9 - Informazione e partecipazione.

**ALLEGATO A
MODIFICHE ALLA CONVENZIONE**

	CONVENZIONE	CONVENZIONE MODIFICHE
1	1. Si rimettono ad ulteriore normazione ad opera dello statuto i necessari profili di garanzia dell'informazione e partecipazione dei cittadini e degli utenti, ai sensi dell'ordinamento vigente.	1. Si rimettono ad ulteriore normazione ad opera dello statuto i necessari profili di garanzia dell'informazione e partecipazione dei cittadini e degli utenti, ai sensi dell'ordinamento vigente.
	Articolo 10 - Registrazione e spese	Articolo 10 - Registrazione e spese
1	Il presente atto è esente dall'imposta di bollo in modo assoluto ex D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, allegato B alla Tabella, art. 16.	Il presente atto è esente dall'imposta di bollo in modo assoluto ex D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, allegato B alla Tabella, art. 16.
2	Le eventuali spese di registrazione relative alla presente convenzione saranno a carico del costituendo Consorzio denominato "Agenzia per la mobilità metropolitana".	Le eventuali spese di registrazione relative alla presente convenzione saranno a carico del costituendo Consorzio denominato "Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale".
3	Le spese iniziali di costituzione dell'Agenzia minute e urgenti sono anticipate dalla Regione Piemonte.	Le spese iniziali di costituzione dell'Agenzia minute e urgenti sono anticipate dalla Regione Piemonte.
	"La presente convenzione si compone di nn. 10 articoli e viene sottoscritta ed approvata dalle parti contraenti contestualmente allo statuto del Consorzio denominato "Agenzia per la mobilità" metropolitana".	"La presente convenzione si compone di nn. 10 articoli e viene sottoscritta ed approvata dalle parti contraenti contestualmente allo statuto del Consorzio denominato "Agenzia per la mobilità" metropolitana e regionale".
	Allegato n. 1: Elenco dei Comuni	Allegato n. 1: Elenco dei Comuni
	Allegato n. 2: Servizi conferiti.	Allegato n. 2: Servizi conferiti.

**ALLEGATO B
MODIFICHE ALLO STATUTO**

STATUTO	STATUTO: emendamenti
----------------	-----------------------------

STATUTO DELL'AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA
E REGIONALE

ALLEGATO B
MODIFICHE ALLO STATUTO

STATUTO	STATUTO: emendamenti
---------	----------------------

INDICE DEGLI ARTICOLI

CAPO 1: Disposizioni generali.....	3
Art. 1 Denominazione, sede e costituzione.....	3
Art. 2 Durata, recesso, scioglimento.....	3
Art. 3 Scopi.....	4
CAPO 2: Organi di governo.....	5
Art. 4 Organi di governo.....	5
<i>Sezione I: L'Assemblea</i>	5
Art. 5 Composizione e durata dell'Assemblea.....	5
Art. 6 Prima adunanza.....	5
Art. 7 Competenze.....	5
Art. 8 Convocazione e quorum di validità delle sedute dell'Assemblea.....	6
Art. 9 Presidenza dell'Agenzia.....	7
<i>Sezione II: Consiglio d'Amministrazione</i>	7
Art. 10 Composizione, elezione e durata.....	7
Art. 11 Ineleggibilità ed incompatibilità.....	8
Art. 12 Competenze.....	8
Art. 13 Convocazioni.....	9
Art. 14 Deliberazioni.....	9
<i>Sezione III: Il Presidente dell'Agenzia</i>	9
Art. 15 Nomina, durata, cessazione.....	9
Art. 16 Competenza.....	10
CAPO 3: Organi di direzione amministrativa e tecnica.....	10
Art. 17 Organi di direzione amministrativa.....	10
Art. 19 Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali.....	11
Art. 20 Attribuzione di incarichi di direzione a dirigenti degli enti consorziati.....	11
Art. 21 Segretario dell'Agenzia.....	11
Art. 22 Contratti a tempo determinato e collaborazioni esterne.....	12
Art. 23 Assunzioni tramite mobilità.....	12
CAPO 4: Comitato Tecnico.....	12
Art. 24 Comitato Tecnico.....	12
CAPO 5: Atti amministrativi e Organi - disposizioni generali.....	13
Art. 25 Atti amministrativi: procedimento, pubblicazione e controllo.....	13
Art. 26 Assicurazione e tutela giudiziale degli organi.....	13
CAPO 6: Collegio dei revisori dei conti.....	13
Art. 27 Elezione, composizione e durata.....	13
CAPO 7: Patrimonio e gestione economico-finanziaria.....	14
Art. 28 - Patrimonio.....	14
Art. 29 Fonti di finanziamento.....	14
Art. 30 Contrazione dei mutui.....	15
Art. 31 Contabilità e bilanci.....	15
CAPO 8: Uffici.....	15
Art. 32 Principi e criteri di organizzazione.....	15
CAPO 9: Informazione e partecipazione.....	16
Art. 33 Informazione e partecipazione.....	16
CAPO 10: Norme finali e di rinvio.....	17
Art. 34 Norme finali e di rinvii.....	17

ALLEGATO B
MODIFICHE ALLO STATUTO

STATUTO	STATUTO: emendamenti
----------------	-----------------------------

CAPO 1: Disposizioni generali	CAPO 1: Disposizioni generali
--------------------------------------	--------------------------------------

	Art. 1 Denominazione, sede e costituzione.		Art. 1 Denominazione, sede e costituzione.
1	Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1, è costituito il consorzio per la mobilità metropolitana torinese.		E' costituito l'ente pubblico di interesse regionale istituito dall'art. 11 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 di modifica dell'art. 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1.
2	Il Consorzio è denominato "Agenzia per la mobilità dell'area metropolitana di Torino", di seguito definito: "Agenzia", siglabile con un marchio che esprime la sintesi essenziale di Agenzia per la Mobilità Torino.		L'ente assume la forma di consorzio ed è denominato "Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale", di seguito definito: "Agenzia", siglabile con un marchio che esprime la sintesi essenziale di Agenzia per la mobilità Torino, Piemonte.
3	Il Consorzio è costituito tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Torino e i comuni di cui all'Allegato 1 che aderiscano.		Il Consorzio è costituito tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Torino e i Comuni di cui all'Allegato 1 che aderiscano.
4	Qualora ne facciano richiesta, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione sono ammessi a far parte del Consorzio i comuni indicati nell'Allegato 1 ricadenti nell'ambito dell'area conurbata di Torino, fatti salvi gli adempimenti previsti dall'art. 31, comma secondo, del T.U.E.L.		Qualora ne facciano richiesta, con deliberazione del Consiglio d'amministrazione sono ammessi a far parte del Consorzio i Comuni indicati nell'Allegato 1 ricadenti nell'ambito dell'area conurbata di Torino
5	Con deliberazione dell'Assemblea possono essere ammessi a far parte del Consorzio comuni diversi da quelli di cui all'Allegato 1, fatti salvi gli adempimenti previsti dall'art. 31, comma secondo, del T.U.E.L.		Con deliberazione dell'Assemblea possono essere ammessi a far parte del Consorzio comuni diversi da quelli di cui all'Allegato 1
6	L'Agenzia ha sede nel Comune di Torino. Con deliberazione del Consiglio di amministrazione possono stabilirsi nel territorio sedi secondarie, uffici, agenzie, succursali e rappresentanze.		L'Agenzia ha sede nel comune di Torino. Con deliberazione del Consiglio di amministrazione possono stabilirsi nel territorio sedi secondarie, uffici, agenzie, succursali e rappresentanze.
7			Le ammissioni di cui ai commi 4 e 5 sono subordinate all'adesione dei singoli enti al Consorzio.

	Art. 2 Durata, recesso, scioglimento		Art. 2 Durata, recesso, scioglimento
1	Il Consorzio ha durata sino all'esaurimento dello scopo sociale.		Il Consorzio ha durata sino all'esaurimento dello scopo sociale.
2	Ogni ente consorziato può recedere dal consorzio con un preavviso di almeno 18 mesi rispetto al momento di effetto del recesso. In caso di recesso, lo stesso avrà effetto solo allo scadere dei contratti di servizio in corso al momento della comunicazione di recesso.		Ogni Ente consorziato può recedere dal Consorzio con un preavviso di almeno 18 mesi rispetto al momento di effetto del recesso. In caso di recesso, lo stesso avrà effetto solo allo scadere dei contratti di servizio in corso al momento della comunicazione di recesso.
3	Il recesso deve essere comunicato per iscritto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al consorzio.		Il recesso deve essere comunicato per iscritto mediante posta elettronica certificata inviata alla casella P.E.C. del Consorzio.
4	Il recesso può essere esercitato per la prima volta a partire dalla scadenza del secondo periodo di programmazione triennale successivo alla costituzione del consorzio.		Il recesso può essere esercitato per la prima volta a partire dalla scadenza del secondo periodo di programmazione triennale successivo alla costituzione del consorzio.
5	Gli effetti del recesso sono regolamentati dalle specifiche previsioni della convenzione.		Gli effetti del recesso sono regolamentati dalle specifiche previsioni della convenzione.
6	Il consorzio si scioglie: a) Per esaurimento dello scopo b) Per recesso di uno dei seguenti enti: Regione Piemonte, Comune di Torino, Provincia di Torino		Il Consorzio si scioglie: a) Per esaurimento dello scopo b) Per recesso di uno dei seguenti enti: Regione Piemonte, Comune di Torino, Provincia di Torino

ALLEGATO B
MODIFICHE ALLO STATUTO

STATUTO	STATUTO: emendamenti
Art. 3 Scopi	Art. 3 Scopi
<p>1 L'Agenzia ha l'obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile nell'area metropolitana di Torino, ottimizzando i servizi di trasporto pubblico locale, mediante:</p> <p>a) La pianificazione delle strategie di sviluppo del sistema della mobilità;</p> <p>b) La programmazione dello sviluppo delle infrastrutture, del materiale rotabile e delle tecnologie di controllo, della quantità e qualità del servizio, e delle risorse per la gestione e gli investimenti del sistema di trasporto collettivo;</p> <p>c) L'amministrazione del sistema delle tariffe, dei finanziamenti degli Enti Consorziati, dei contratti con le aziende affidatarie di servizi alla mobilità, dei rapporti di comunicazione e informazione con i cittadini;</p> <p>d) Il controllo dei risultati di investimento e di gestione conseguiti;</p> <p>e) La promozione del miglioramento continuo del servizio alla mobilità;</p> <p>f) L'impiego, con un unico marchio istituzionale, di tutte le risorse in un quadro integrato di gestione, tariffazione e di immagine del sistema di trasporto.</p>	<p>L'Agenzia ha l'obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile nell'area metropolitana di Torino, ottimizzando i servizi di trasporto pubblico locale, mediante:</p> <p>a) La pianificazione delle strategie di sviluppo del sistema della mobilità;</p> <p>b) La programmazione dello sviluppo delle infrastrutture, del materiale rotabile e delle tecnologie di controllo, della quantità e qualità del servizio, e delle risorse per la gestione e gli investimenti del sistema di trasporto collettivo;</p> <p>c) L'amministrazione del sistema delle tariffe, dei finanziamenti degli Enti consorziati, dei contratti con le aziende affidatarie di servizi alla mobilità, dei rapporti di comunicazione e informazione con i cittadini;</p> <p>d) Il controllo dei risultati di investimento e di gestione conseguiti;</p> <p>e) La promozione del miglioramento continuo del servizio alla mobilità;</p> <p>f) L'impiego, con un unico marchio istituzionale, di tutte le risorse in un quadro integrato di gestione, tariffazione e di immagine del sistema di trasporto.</p>
<p>2 L'Agenzia svolge tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale degli Enti aderenti in ambito metropolitano con particolare riguardo alla:</p> <p>a) Pianificazione del sistema della mobilità dell'ambito metropolitano e del piano dei trasporti, oltre alla verifica di coerenza e di attuazione dei piani urbani della mobilità redatti dai comuni;</p> <p>b) Programmazione di tutti i servizi e le infrastrutture del trasporto locale attraverso l'approvazione del programma triennale dei servizi del trasporto pubblico locale in area metropolitana;</p> <p>c) Predisposizione dei bandi e gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza e gestione dei relativi contratti di servizio, vigilanza e poteri sanzionatori;</p> <p>d) Gestione delle risorse finanziarie conferite dagli Enti aderenti;</p> <p>e) Monitoraggio della mobilità e controllo di efficienza ed efficacia dei servizi e delle infrastrutture e della qualità percepita.</p>	<p>L'Agenzia svolge tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale degli Enti aderenti in ambito metropolitano con particolare riguardo alla:</p> <p>a) pianificazione del sistema della mobilità dell'ambito metropolitano e del piano dei trasporti, oltre alla verifica di coerenza e di attuazione dei piani urbani della mobilità redatti dai comuni;</p> <p>b) programmazione di tutti i servizi e le infrastrutture del trasporto locale attraverso l'approvazione del programma triennale dei servizi del trasporto pubblico locale in area metropolitana;</p> <p>c) predisposizione dei bandi e gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza e gestione dei relativi contratti di servizio, vigilanza e poteri sanzionatori;</p> <p>d) gestione delle risorse finanziarie conferite dagli Enti aderenti;</p> <p>e) monitoraggio della mobilità e controllo di efficienza ed efficacia dei servizi e delle infrastrutture e della qualità percepita.</p>
<p>3 Gli enti aderenti possono esercitare attraverso l'Agenzia funzioni di propria competenza in materia di mobilità anche diverse da quelle di cui al comma 1 e svolgere qualsiasi operazione o attività ritenuta necessaria al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.</p>	<p>Gli Enti aderenti possono esercitare attraverso l'Agenzia funzioni di propria competenza in materia di mobilità anche diverse da quelle di cui al comma 1 e svolgere qualsiasi operazione o attività ritenuta necessaria al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.</p>
<p>4 L'Agenzia, previa convenzione, può svolgere funzioni in materia di trasporto pubblico locale delegate da Enti non consorziati.</p>	<p>L'Agenzia, previa convenzione, può svolgere funzioni in materia di trasporto pubblico locale delegate da enti non consorziati.</p>
<p>5</p>	<p>L'Agenzia, previa convenzione, può svolgere funzioni di</p>

ALLEGATO B
MODIFICHE ALLO STATUTO

STATUTO	STATUTO: emendamenti
----------------	-----------------------------

		supporto tecnico alla programmazione integrata dei servizi ferroviari e su strada nel territorio regionale, in conformità agli ambiti territoriali o bacini individuati dalla Regione Piemonte.
6		Le convenzioni di cui al precedente comma disciplinano le attività previste e l'istituzione di comitati di monitoraggio. La convenzione prevede la copertura degli oneri derivanti dall'espletamento delle funzioni in conformità all'art. 29

CAPO 2: Organi di governo	CAPO 2: Organi di governo
----------------------------------	----------------------------------

Art. 4 Organi di governo	Art. 4 Organi di governo
1 Sono organi di governo: a) L'assemblea, b) Il consiglio di amministrazione, c) Il presidente dell'Agenzia.	Sono organi di governo: a) l'Assemblea, b) il Consiglio di amministrazione, c) il Presidente dell'Agenzia.

Sezione I: L'Assemblea	Sezione I: L'Assemblea
-------------------------------	-------------------------------

Art. 5 Composizione e durata dell'Assemblea	Art. 5 Composizione e durata dell'Assemblea
1 L'assemblea è composta dai rappresentanti degli enti aderenti nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione. Ciascun delegato non può rappresentare più di un ente consorziato.	L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli Enti aderenti nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione. Ciascun delegato non può rappresentare più di un Ente consorziato.
2 L'assemblea è organo di carattere permanente, di durata coincidente con quella dell'Agenzia, non soggetto a rinnovo per scadenze temporali, ma alle sole sostituzioni dei componenti per mutamento della titolarità della carica.	L'Assemblea è organo di carattere permanente, di durata coincidente con quella dell'Agenzia, non soggetto a rinnovo per scadenze temporali, ma alle sole sostituzioni dei componenti per mutamento della titolarità della carica.

Art. 6 Prima adunanza	Art. 6 Prima adunanza
1 Il presidente della Regione o suo delegato presiede la prima seduta dell'Assemblea, convocata dallo stesso entro venti giorni dalla comunicazione degli atti esecutivi di tutti gli enti aderenti all'Agenzia.	Il presidente della Regione o suo delegato presiede la prima seduta dell'Assemblea, convocata dallo stesso entro venti giorni dalla comunicazione degli atti esecutivi di tutti gli enti aderenti all'Agenzia.
2 La seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.	La seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

Art. 7 Competenze	Art. 7 Competenze
1 L'assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.	L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2 L'Assemblea elegge e revoca: a) il consiglio d'amministrazione; b) il presidente dell'Agenzia, scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione; c) i revisori dei conti.	L'Assemblea elegge e revoca: a) il Consiglio d'amministrazione; b) il Presidente dell'Agenzia, scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione; c) i Revisori dei conti.
3 L'Assemblea approva gli atti fondamentali dell'Agenzia. Sono fondamentali i seguenti atti: a) il piano di mobilità dell'ambito metropolitano e il piano dei trasporti; b) il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale;	L'Assemblea approva gli atti fondamentali dell'Agenzia. Sono fondamentali i seguenti atti: a) il piano di mobilità dell'ambito metropolitano e il piano dei trasporti; b) il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale;

ALLEGATO B
MODIFICHE ALLO STATUTO

STATUTO	STATUTO: emendamenti
<p>c) le tariffe per il trasporto pubblico locale in ambito metropolitano, in armonia con l'art. 12 della Legge Regionale 4 gennaio 2000, n. 1;</p> <p>d) la relazione previsionale e programmatica, i piani finanziari, il bilancio di previsione annuale e pluriennale e relative variazioni, il conto consuntivo;</p> <p>e) le modifiche allo Statuto ed alla convenzione, salva approvazione dei soggetti convenzionati.</p>	<p>c) le tariffe per il trasporto pubblico locale in ambito metropolitano, in armonia con l'art. 12 della Legge Regionale 4 gennaio 2000, n. 1;</p> <p>d) la relazione previsionale e programmatica, i piani finanziari, il bilancio di previsione annuale e pluriennale e relative variazioni, il conto consuntivo;</p> <p>e) le modifiche allo Statuto ed alla convenzione, salva approvazione dei soggetti convenzionati.</p>
<p>4 E' altresì di competenza dell'assemblea l'approvazione dei regolamenti e la determinazione degli emolumenti ai componenti degli organi di governo di cui all'art. 4 e dei componenti il collegio dei Revisori.</p>	<p>E' altresì di competenza dell'Assemblea l'approvazione dei regolamenti e la determinazione degli emolumenti ai componenti degli organi di governo di cui all'art. 4 e dei componenti il Collegio dei Revisori.</p>
Art. 8 Convocazione e quorum di validità delle sedute dell'assemblea	Art. 8 Convocazione e quorum di validità delle sedute dell'Assemblea
<p>1 L'assemblea si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Il presidente dell'Agenzia è tenuto a indire la riunione, in termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono un numero di componenti dell'assemblea rappresentanti almeno 12,25% delle quote di partecipazione, o il consiglio d'amministrazione. In caso d'urgenza il termine è ridotto a quarantotto ore.</p> <p>2 La richiesta di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare. Essa è effettuata presso la sede degli enti consorziati mediante lettera raccomandata o tramite fax, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.</p> <p>3 In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono intervenuti tutti i rappresentanti degli enti consorziati.</p> <p>4 Almeno ventiquattro ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati nella segreteria del consorzio a disposizione dei rappresentanti. La presente disposizione non si applica ai casi d'urgenza di cui al precedente comma uno.</p> <p>5 Il presidente dell'Agenzia, su richiesta dei revisori dei conti, in caso di gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, convoca l'assemblea per gli adempimenti di legge.</p> <p>6 Le sedute dell'assemblea si svolgono presso la sede dell'Agenzia o presso la sede di uno degli enti consorziati.</p> <p>7 Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza della metà dei componenti e il 66% delle quote di partecipazione. A seguito di seduta deserta, l'assemblea si riunisce, in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso. In tal caso, la seduta è valida con l'intervento di tanti componenti che rappresentano almeno il 66% delle quote di partecipazione; l'organo può deliberare sulle proposte comprese nell'ordine del giorno della seduta dichiarata deserta.</p> <p>8 Le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvo che la legge disponga altrimenti.</p> <p>9 I componenti del consiglio d'amministrazione e il</p>	<p>L'Assemblea si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Il Presidente dell'Agenzia è tenuto a indire la riunione, in termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono un numero di componenti dell'assemblea rappresentanti almeno 12,25% delle quote di partecipazione, o il Consiglio d'amministrazione. In caso d'urgenza il termine è ridotto a quarantotto ore.</p> <p>La richiesta di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare. Essa è effettuata mediante P.E.C. alla casella P.E.C. degli enti consorziati tramite fax, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.</p> <p>In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono intervenuti tutti i rappresentanti degli enti consorziati.</p> <p>Almeno ventiquattro ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati nella segreteria del Consorzio e sono messi a disposizione dei rappresentanti anche tramite il sito internet dell'Agenzia. La presente disposizione non si applica ai casi d'urgenza di cui al precedente comma uno.</p> <p>Il Presidente dell'Agenzia, su richiesta dei revisori dei conti, in caso di gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, convoca l'assemblea per gli adempimenti di legge.</p> <p>Le sedute dell'Assemblea si svolgono presso la sede dell'Agenzia o presso la sede di uno degli enti consorziati.</p> <p>Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza della metà dei componenti e il 66% delle quote di partecipazione. A seguito di seduta deserta, l'assemblea si riunisce, in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso. In tal caso, la seduta è valida con l'intervento di tanti componenti che rappresentano almeno il 66% delle quote di partecipazione; l'organo può deliberare sulle proposte comprese nell'ordine del giorno della seduta dichiarata deserta.</p> <p>Le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvo che la legge disponga altrimenti.</p> <p>I componenti del Consiglio d'amministrazione e il</p>

ALLEGATO B
MODIFICHE ALLO STATUTO

STATUTO	STATUTO: emendamenti
<p>10 presidente dell'Agenzia partecipano ai lavori dell'Assemblea, intervenendo nel dibattito senza diritto di voto. Il Presidente può altresì invitare a partecipare il direttore generale e i dirigenti interessati. Hanno facoltà di partecipare i componenti del collegio dei revisori dei conti, senza diritto di voto.</p> <p>11 L'approvazione degli atti dell'assemblea avviene con il voto favorevole espresso dai componenti che rappresentano il 66% delle quote di partecipazione. Le deliberazioni dell'assemblea constano di processi verbali firmati dal presidente e dal segretario.</p>	<p>Presidente dell'Agenzia partecipano ai lavori dell'Assemblea, intervenendo nel dibattito senza diritto di voto. Il Presidente può altresì invitare a partecipare il Direttore generale e i dirigenti interessati. Hanno facoltà di partecipare i componenti del Collegio dei Revisori dei conti, senza diritto di voto.</p> <p>L'approvazione degli atti dell'Assemblea avviene con il voto favorevole espresso dai componenti che rappresentano il 66% delle quote di partecipazione. Le deliberazioni dell'Assemblea constano di processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario.</p>
Art. 9 Presidenza dell'Agenzia	Art. 9 Presidenza dell'Agenzia
1 L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Agenzia. Al presidente dell'Agenzia sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività dell'assemblea.	L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Agenzia. Al Presidente dell'Agenzia sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività dell'Assemblea.
Sezione II: Consiglio d'Amministrazione	
Art. 10 Composizione, elezione e durata	Art. 10 Composizione, elezione e durata
1 Il consiglio d'amministrazione è composto dal presidente dell'Agenzia e da sette consiglieri.	Il Consiglio d'amministrazione è composto da un numero di componenti pari a cinque., compreso il Presidente.
2 L'assemblea consortile sceglie i componenti del consiglio d'amministrazione, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e provinciale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti, debitamente documentati da curricula. Possono essere nominati nel Consiglio di Amministrazione anche gli Assessori, competenti per materia, degli Enti consorziati.	L'Assemblea consortile sceglie i componenti del consiglio d'amministrazione, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e provinciale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti, debitamente documentati da curricula. Possono essere nominati nel Consiglio di Amministrazione anche gli Assessori, competenti per materia, degli Enti consorziati.
3 Per l'elezione del consiglio d'amministrazione, salvo il caso di elezione unanime di tutti i componenti, l'assemblea provvede sulla base di liste presentate dagli enti consorziati, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascun ente consorziato può esprimere il suo voto per una sola lista.	Per l'elezione del Consiglio d'amministrazione, salvo il caso di elezione unanime di tutti i componenti, l'Assemblea provvede sulla base di liste presentate dagli enti consorziati, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascun Ente consorziato può esprimere il suo voto per una sola lista.
4 I voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque così di seguito, secondo il numero di consiglieri da eleggere.	I voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque così di seguito, secondo il numero di consiglieri da eleggere.
5 I quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine previsto e vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente.	I quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine previsto e vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente.
6 Risultano eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.	Risultano eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati .
7 In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, è preferito quello della lista che abbia ottenuto il minor numero di voti.	In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, è preferito quello della lista che abbia ottenuto il minor numero di voti.
8 Il consiglio di amministrazione dura in carica anni tre dalla nomina, i consiglieri durano in carica sino all'elezione dei nuovi.	Il Consiglio di amministrazione dura in carica anni tre dalla nomina, i consiglieri durano in carica sino all'elezione dei nuovi.
9 La dimissione di quattro componenti il consiglio	La dimissione di quattro tre componenti il Consiglio

ALLEGATO B
MODIFICHE ALLO STATUTO

STATUTO	STATUTO: emendamenti
	d'amministrazione comporta la decadenza del consiglio stesso.
10	Le dimissioni dalla carica di consigliere d'amministrazione non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. I consiglieri d'amministrazione che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti.
11	L'assemblea procede alla surroga dei consiglieri dimissionari o decaduti o alla nomina del nuovo consiglio entro quarantacinque giorni.
Art. 11 Ineleggibilità ed incompatibilità	
1	Non possono essere candidati alla elezione a consigliere d'amministrazione coloro che sono in lite con l'Agenzia, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti comunque connesse ai servizi del consorzio, ivi comprese le imprese appaltatrici di forniture di beni e servizi o concessionari di servizi di trasporto pubblico.
2	Sono altresì ineleggibili coloro che si trovino nelle condizioni di ineleggibilità previste dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
3	Sono sospesi e decadono dalla carica di consigliere d'amministrazione i soggetti che si trovino nelle condizioni di incompatibilità stabilite nel Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità previste nel precedente comma 1.
Art. 12 Competenze	
1	Il consiglio d'amministrazione compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dallo statuto all'assemblea, e che non ricadano nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del presidente dell'Agenzia, del direttore generale o dei dirigenti.
2	E', altresì, di competenza del consiglio d'amministrazione: a) l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'assemblea; b) la nomina del direttore generale; c) la nomina, su proposta del direttore generale, dei responsabili dei servizi, l'attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali e nonché degli incarichi di collaborazione esterna, riconducibili a prestazioni per il cui conferimento l'ordinamento non preveda un procedimento concorsuale, esclusi quelli di supporto all'attività di gestione, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 22 che segue; d) l'autorizzazione al presidente dell'Agenzia a promuovere e resistere alle liti e ad esercitare il potere di

**ALLEGATO B
MODIFICHE ALLO STATUTO**

STATUTO	STATUTO: emendamenti
<p>di conciliazione e transigere nelle controversie riguardanti l'amministrazione;</p> <p>e) l'adozione, in caso di urgenza e sotto la propria responsabilità, delle deliberazioni concernenti variazioni di bilancio, da sottoporre alla successiva ratifica dell'assemblea entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza;</p> <p>f) la nomina di un vicepresidente nell'ambito del consiglio d'amministrazione che sostituisca il presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo;</p> <p>g) la presa d'atto della composizione del Comitato Tecnico e la definizione degli emolumenti.</p>	<p>conciliazione e transigere nelle controversie riguardanti l'amministrazione;</p> <p>e) l'adozione, in caso di urgenza e sotto la propria responsabilità, delle deliberazioni concernenti variazioni di bilancio, da sottoporre alla successiva ratifica dell'assemblea entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza;</p> <p>f) la nomina di un Vicepresidente nell'ambito del Consiglio d'amministrazione che sostituisca il presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo;</p> <p>g) la presa d'atto della composizione del Comitato Tecnico e la definizione degli emolumenti.</p>
Art. 13 Convocazioni	Art. 13 Convocazioni
1 Il consiglio è convocato dal presidente ogni qualvolta lo reputi necessario e comunque con cadenza almeno mensile. La convocazione è altresì obbligatoria se ne fanno richiesta motivata e contenente gli argomenti da trattare, due consiglieri o il direttore generale o il collegio dei revisori. La riunione in questo caso deve essere fissata non oltre dieci giorni dalla richiesta.	Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo reputi necessario e comunque con cadenza almeno mensile. La convocazione è altresì obbligatoria se ne fanno richiesta motivata e contenente gli argomenti da trattare, due consiglieri o il Direttore generale o il collegio dei revisori. La riunione in questo caso deve essere fissata non oltre dieci giorni dalla richiesta.
2 Il collegio si riunisce nella sede del consorzio o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purchè in Italia.	Il collegio si riunisce nella sede del Consorzio o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purchè in Italia.
3 L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'indicazione degli oggetti da trattarsi nell'adunanza e deve essere trasmesso per iscritto anche a mezzo fax.	L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'indicazione degli oggetti da trattarsi nell'adunanza e deve essere trasmesso tramite posta elettronica o a mezzo fax.
4 L'avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti il consiglio di amministrazione nel loro domicilio indicato in sede di accettazione della nomina o successivamente modificato mediante comunicazione scritta inviata al consorzio.	L'avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti il consiglio di amministrazione indicato alla casella di posta elettronica indicata in sede di accettazione della nomina o successivamente modificato mediante comunicazione scritta inviata al consorzio.
5 Gli avvisi di convocazione devono pervenire ai consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine è ridotto a ventiquattro ore.	Gli avvisi di convocazione devono pervenire ai consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine è ridotto a ventiquattro ore.
Art. 14 Deliberazioni	Art. 14 Deliberazioni
1 Le sedute del consiglio d'amministrazione sono valide con l'intervento della metà più uno dei suoi membri.	Le sedute del Consiglio d'amministrazione sono valide con l'intervento della metà più uno dei suoi membri.
2 Il consiglio d'amministrazione delibera a maggioranza dei voti e a scrutinio segreto nei casi concernenti le persone. In caso di parità prevale il voto del Presidente.	Il Consiglio d'amministrazione delibera a maggioranza dei voti e a scrutinio segreto nei casi concernenti le persone. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3 Alle sedute del consiglio d'amministrazione partecipa il direttore generale dell'Agenzia, senza diritto di voto.	Alle sedute del Consiglio d'amministrazione partecipa il direttore generale dell'Agenzia, senza diritto di voto.
4 Delle deliberazioni del consiglio è redatto processo verbale dal segretario e firmato dal presidente e dal segretario.	Delle deliberazioni del consiglio è redatto processo verbale dal segretario e firmato dal Presidente e dal Segretario.
Sezione III: Il Presidente dell'Agenzia	Sezione III: Il Presidente dell'Agenzia
Art. 15 Nomina, durata, cessazione	Art. 15 Nomina, durata, cessazione
1 Il presidente dell'Agenzia è nominato dall'assemblea	Il Presidente dell'Agenzia è nominato dall'Assemblea tra i

ALLEGATO B
MODIFICHE ALLO STATUTO

STATUTO		STATUTO: emendamenti	
	tra i consiglieri di amministrazione.		consiglieri di amministrazione.
2	Il presidente dura in carica quanto dura il consiglio di amministrazione.		Il Presidente dura in carica quanto dura il consiglio di amministrazione.
3	Il presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di deliberazione motivata di revoca dell'assemblea assunta con la stessa maggioranza necessaria per la nomina.		Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di deliberazione motivata di revoca dell'assemblea assunta con la stessa maggioranza necessaria per la nomina.
4	In caso di impedimento permanente, revoca dall'incarico, decadenza, sospensione o decesso del presidente dell'Agenzia, l'assemblea provvede alla nomina di un nuovo presidente, previa integrazione del consiglio d'amministrazione.		In caso di impedimento permanente, revoca dall'incarico, decadenza, sospensione o decesso del presidente dell'Agenzia, l'Assemblea provvede alla nomina di un nuovo presidente, previa integrazione del Consiglio d'amministrazione.
5	Il presidente è sostituito dal vice-presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.		Il Presidente è sostituito dal Vice-presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.
Art. 16 Competenza		Art. 16 Competenza	
1	Il presidente rappresenta l'Agenzia, nell'esercizio delle proprie competenze, in particolare: a) convoca e presiede l'Assemblea e dirige i lavori e le attività dell'assemblea; b) convoca il consiglio d'amministrazione e lo presiede; c) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, all'esecuzione degli atti, e, salvo la competenza degli altri organi dell'ente, sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite o delegate dagli enti consorziati; d) previa deliberazione dell'organo competente, stipula con altri enti convenzioni per lo svolgimento, in modo coordinato, di funzioni e servizi; esprime il consenso sugli accordi di programma e provvede alla loro approvazione ai sensi di legge; e) previa deliberazione del consiglio d'amministrazione, promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere le controversie riguardanti l'amministrazione.		Il Presidente rappresenta l'Agenzia, nell'esercizio delle proprie competenze, in particolare: a) convoca e presiede l'Assemblea e dirige i lavori e le attività dell'assemblea; b) convoca il Consiglio d'amministrazione e lo presiede; c) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, all'esecuzione degli atti, e, salvo la competenza degli altri organi dell'ente, sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite o delegate dagli enti consorziati; d) previa deliberazione dell'organo competente, stipula con altri enti convenzioni per lo svolgimento, in modo coordinato, di funzioni e servizi; esprime il consenso sugli accordi di programma e provvede alla loro approvazione ai sensi di legge; e) previa deliberazione del consiglio d'amministrazione, promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere le controversie riguardanti l'amministrazione.
CAPO 3: Organi di direzione amministrativa e tecnica		CAPO 3: Organi di direzione amministrativa e tecnica	
Art. 17 Organi di direzione amministrativa		Art. 17 Organi di direzione amministrativa	
1	Sono organi di direzione amministrativa e tecnica dell'Agenzia il direttore e gli altri dirigenti, in relazione alle attribuzioni loro conferite per il coordinamento e la direzione degli uffici o per lo svolgimento di funzioni ispettive e di consulenza, studio e ricerca a livello dirigenziale ai sensi delle norme di legge, del presente statuto e dei regolamenti.		Sono organi di direzione amministrativa e tecnica dell'Agenzia il Direttore e gli altri dirigenti, in relazione alle attribuzioni loro conferite per il coordinamento e la direzione degli uffici o per lo svolgimento di funzioni ispettive e di consulenza, studio e ricerca a livello dirigenziale ai sensi delle norme di legge, del presente statuto e dei regolamenti.
Art. 18 Il direttore generale dell'Agenzia		Art. 18 Il direttore generale dell'Agenzia	
1	Il consiglio d'amministrazione nomina il direttore generale dell'Agenzia, al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato non eccedente la durata del mandato del consiglio d'amministrazione.		Il Consiglio d'amministrazione nomina il Direttore generale dell'Agenzia, al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato non eccedente la durata del mandato del Consiglio d'amministrazione.
2	Il direttore generale è scelto tra esperti di		Il Direttore generale è scelto tra esperti di

ALLEGATO B
MODIFICHE ALLO STATUTO

STATUTO	STATUTO: emendamenti
<p>amministrazione del trasporto pubblico locale e/o di programmazione di sistemi di mobilità e dei trasporti, previo accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle qualifiche dirigenziali nella pubblica amministrazione, sulla base di curricula formativi e professionali che ne comprovino le capacità tecniche, gestionali ed organizzative.</p>	<p>amministrazione del trasporto pubblico locale e/o di programmazione di sistemi di mobilità e dei trasporti, previo accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle qualifiche dirigenziali nella pubblica amministrazione, sulla base di curricula formativi e professionali che ne comprovino le capacità tecniche, gestionali ed organizzative.</p>
<p>3 Al direttore generale compete la responsabilità gestionale; egli persegue gli obiettivi e gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo dell'ente sulla base delle direttive impartite dagli stessi; sovrintende alla gestione dell'ente; coordina e indirizza i dirigenti dell'Agenzia, perseguendo livello ottimali di efficienza, efficacia ed economicità, ai fini del pareggio di bilancio da raggiungere attraverso l'equilibrio delle spese e delle entrate.</p>	<p>Al Direttore generale compete la responsabilità gestionale; egli persegue gli obiettivi e gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo dell'ente sulla base delle direttive impartite dagli stessi; sovrintende alla gestione dell'ente; coordina e indirizza i dirigenti dell'Agenzia, perseguendo livello ottimali di efficienza, efficacia ed economicità, ai fini del pareggio di bilancio da raggiungere attraverso l'equilibrio delle spese e delle entrate.</p>
<p>4 Il direttore generale può essere revocato dal consiglio di amministrazione in caso di inosservanza delle direttive del presidente dell'Agenzia o del consiglio d'amministrazione; di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati e previsti nel piano esecutivo di gestione; per responsabilità particolarmente grave o reiterata; negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro</p>	<p>Il Direttore generale può essere revocato dal consiglio di amministrazione in caso di inosservanza delle direttive del presidente dell'Agenzia o del Consiglio d'amministrazione; di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati e previsti nel piano esecutivo di gestione; per responsabilità particolarmente grave o reiterata; negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro</p>
<p>Art. 19 Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali</p>	<p>Art. 19 Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali</p>
<p>1 Il consiglio d'amministrazione provvede, sulla base di un'istruttoria predisposta del direttore generale ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali al personale di ruolo tenendo conto della natura e delle capacità professionali del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza. Provvede alla loro revoca in caso di inosservanza delle direttive del presidente dell'Agenzia, del consiglio d'amministrazione, del direttore generale; di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati dal direttore generale e previsti nel piano esecutivo di gestione; per responsabilità particolarmente grave o reiterata; negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro.</p>	<p>Il Consiglio d'amministrazione provvede, sulla base di un'istruttoria predisposta del direttore generale ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali al personale di ruolo tenendo conto della natura e delle capacità professionali del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza. Provvede alla loro revoca in caso di inosservanza delle direttive del presidente dell'Agenzia, del Consiglio d'Amministrazione, del direttore generale; di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati dal direttore generale e previsti nel piano esecutivo di gestione; per responsabilità particolarmente grave o reiterata; negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro.</p>
<p>Art. 20 Attribuzione di incarichi di direzione a dirigenti degli enti consorziati</p>	<p>Art. 20 Attribuzione di incarichi di direzione a dirigenti degli enti consorziati</p>
<p>1 Gli incarichi di direzione di cui al presente capo possono essere conferiti, previo assenso dell'amministrazione di provenienza, a dirigenti degli enti consorziati distaccati presso l'Agenzia per la durata dell'incarico.</p>	<p>Gli incarichi di direzione di cui al presente capo possono essere conferiti, previo assenso dell'amministrazione di provenienza, a dirigenti degli enti consorziati distaccati presso l'Agenzia per la durata dell'incarico.</p>
<p>Art. 21 Segretario dell'Agenzia</p>	<p>Art. 21 Segretario dell'Agenzia</p>
<p>1 Il segretario svolge funzioni di assistenza giuridico-amministrativa, partecipa con funzioni consultive e di assistenza alle riunioni dell'assemblea e del consiglio d'amministrazione curandone la verbalizzazione.</p>	<p>Il Segretario svolge funzioni di assistenza giuridico-amministrativa, partecipa con funzioni consultive e di assistenza alle riunioni dell'assemblea e del consiglio d'amministrazione curandone la verbalizzazione.</p>
<p>2 Il segretario è nominato dal consiglio</p>	<p>Il Segretario è nominato dal consiglio d'amministrazione</p>

ALLEGATO B
MODIFICHE ALLO STATUTO

STATUTO		STATUTO: emendamenti	
	d'amministrazione tra i dirigenti amministrativi di ruolo dell'Agenzia, previo assenso dell'amministrazione di provenienza, tra i dirigenti amministrativi o tra i segretari di uno degli enti consorziati.		tra i dirigenti amministrativi di ruolo dell'Agenzia, previo assenso dell'amministrazione di provenienza, tra i dirigenti amministrativi o tra i segretari di uno degli Enti consorziati, previo nulla osta dell'ente di appartenenza, o tra gli iscritti all'Albo per la Gestione dei Segretari Comunali e Provinciali.
3	Il Segretario dipende funzionalmente dal Presidente.		Il Segretario dipende funzionalmente dal Presidente.
Art. 22 Contratti a tempo determinato e collaborazioni esterne		Art. 22 Contratti a tempo determinato e collaborazioni esterne	
1	Nel quadro della normativa vigente la copertura di posti di responsabili di servizio e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.		Nel quadro della normativa vigente la copertura di posti di responsabili di servizio e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2	Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine potranno essere previste collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, ovvero collaborazioni coordinate e continuative.		Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine potranno essere previste collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, ovvero collaborazioni coordinate e continuative.
3	Per quanto non previsto si applicano le norme sulle attribuzioni degli incarichi a contratto del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in quanto compatibili.		Per quanto non previsto si applicano le norme sulle attribuzioni degli incarichi a contratto del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in quanto compatibili.
Art. 23 Assunzioni tramite mobilità		Art. 23 Assunzioni tramite mobilità	
1	In fase di avvio del consorzio, al fine di acquisire le professionalità necessarie all'attività dell'Agenzia, la copertura di posti di responsabili di servizio e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante mobilità tra enti o imprese pubbliche e consorzio, con la conservazione del maturato economico, non riassorbibile con i futuri aumenti contrattuali.		In fase di avvio del consorzio, al fine di acquisire le professionalità necessarie all'attività dell'Agenzia, la copertura di posti di responsabili di servizio e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante mobilità tra enti o imprese pubbliche e consorzio, con la conservazione del maturato economico, non riassorbibile con i futuri aumenti contrattuali.
2	A tale personale è garantito, previo accordo con gli enti di provenienza, il reintegro presso questi ultimi in caso di scioglimento dell'Agenzia.		A tale personale è garantito, previo accordo con gli enti di provenienza, il reintegro presso questi ultimi in caso di scioglimento dell'Agenzia.
3	Per tale personale saranno definiti livelli retributivi di ingresso in Agenzia commisurati agli stipendi percepiti presso gli enti di provenienza, e potranno essere definite quote di incentivazione economica individuali, al fine di motivare economicamente il trasferimento, coinvolgere tutto il personale nel raggiungimento dei risultati, e favorire le perequazioni occorrenti ad armonizzare la retribuzione di soggetti provenienti da ambiti contrattuali differenti.		Per tale personale saranno definiti livelli retributivi di ingresso in Agenzia commisurati agli stipendi percepiti presso gli enti di provenienza, e potranno essere definite quote di incentivazione economica individuali, al fine di motivare economicamente il trasferimento, coinvolgere tutto il personale nel raggiungimento dei risultati, e favorire le perequazioni occorrenti ad armonizzare la retribuzione di soggetti provenienti da ambiti contrattuali differenti.
4	Ai fini previdenziali saranno conservate, per quanto possibile, a titolo individuale le eventuali condizioni di miglior favore previste dall'ambito contrattuale preesistente.		Ai fini previdenziali saranno conservate, per quanto possibile, a titolo individuale le eventuali condizioni di miglior favore previste dall'ambito contrattuale preesistente.
CAPO 4: Comitato Tecnico		CAPO 4: Comitato Tecnico	
Art. 24 Comitato Tecnico		Art. 24 Comitato Tecnico	
1	E' istituito un Comitato Tecnico composto da dirigenti		E' istituito un Comitato Tecnico composto da dirigenti o

ALLEGATO B
MODIFICHE ALLO STATUTO

STATUTO		STATUTO: emendamenti	
	o loro delegati, competenti in materia di trasporti, di Regione Piemonte, Provincia di Torino e Comune di Torino, designati dagli Enti di appartenenza.		loro delegati, competenti in materia di trasporti, di Regione Piemonte, Provincia di Torino e Comune di Torino, designati dagli Enti di appartenenza.
2	Il Comitato Tecnico, organo di consultazione, opera a supporto del Consiglio di Amministrazione in relazione a tutte le questioni di natura tecnica in materia di pianificazione, programmazione e attuazione del trasporto pubblico locale delle quali sia investito dal Consiglio di Amministrazione, al fine di assicurare la coerenza delle iniziative dell'Agenzia con quelle degli Enti Consorziati, e viceversa.		Il Comitato Tecnico, organo di consultazione, opera a supporto del Consiglio di Amministrazione in relazione a tutte le questioni di natura tecnica in materia di pianificazione, programmazione e attuazione del trasporto pubblico locale delle quali sia investito dal Consiglio di Amministrazione, al fine di assicurare la coerenza delle iniziative dell'Agenzia con quelle degli Enti Consorziati, e viceversa.
CAPO 5: Atti amministrativi e Organi - disposizioni generali		CAPO 5: Atti amministrativi e Organi - disposizioni generali	
	Art. 25 Atti amministrativi: procedimento, pubblicazione e controllo		Art. 25 Atti amministrativi: procedimento, pubblicazione e controllo
1	Agli atti amministrativi degli organi dell'Agenzia si applicano le disposizioni previste per gli atti degli enti locali dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.		Agli atti amministrativi degli organi dell'Agenzia si applicano le disposizioni previste per gli atti degli enti locali dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in quanto compatibili
	Art. 26 Assicurazione e tutela giudiziale degli organi		Art. 26 Assicurazione e tutela giudiziale degli organi
1	Il presidente dell'Agenzia, i consiglieri d'amministrazione, unitamente al direttore, ai dirigenti, ed ai responsabili d'ufficio vengono assicurati contro i rischi inerenti all'espletamento delle loro funzioni.		Il Presidente dell'Agenzia, i Consiglieri d'amministrazione, unitamente al Direttore, ai dirigenti, ed ai responsabili d'ufficio vengono assicurati contro i rischi inerenti all'espletamento delle loro funzioni.
2	L'Agenzia, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del presidente dell'Agenzia, del presidente dell'assemblea, dei consiglieri d'amministrazione, del direttore e degli altri dipendenti, per fatti o atti connessi direttamente all'espletamento delle funzioni del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interesse, ogni onere di difesa sin dall'avvio del procedimento, facendo assistere il medesimo, con il suo consenso, da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dall'assistito, amministratore e /o dipendente, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.		L'Agenzia, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del presidente dell'Agenzia, del presidente dell'assemblea, dei consiglieri d'amministrazione, del direttore e degli altri dipendenti, per fatti o atti connessi direttamente all'espletamento delle funzioni del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interesse, ogni onere di difesa sin dall'avvio del procedimento, facendo assistere il medesimo, con il suo consenso, da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dall'assistito, amministratore e /o dipendente, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.
CAPO 6: Collegio dei revisori dei conti		CAPO 6: Collegio dei revisori dei conti	
	Art. 27 Elezione, composizione e durata		Art. 27 Elezione, composizione e durata
1	L'elezione, la composizione, la presidenza del collegio dei revisori dei conti, nonché il compenso e le cause di incompatibilità, ineleggibilità e di decadenza dei suoi componenti, sono regolate dalle norme del Testo unico delle leggi sull'ordinamento		L'elezione, la composizione, la presidenza del collegio dei revisori dei conti, nonché il compenso, e le cause di incompatibilità, ineleggibilità e di decadenza dei suoi componenti, sono regolate dalle norme del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali che

ALLEGATO B
MODIFICHE ALLO STATUTO

STATUTO		STATUTO: emendamenti	
	degli enti locali che disciplinano l'organo di revisione economico-finanziario degli enti locali, in quanto compatibili.		disciplinano l'organo di revisione economico-finanziario degli enti locali, in quanto compatibili.
2	I revisori durano in carica tre anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, sono irrevocabili salvo che per inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.		I Revisori durano in carica tre anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, sono irrevocabili salvo che per inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.
3	I revisori hanno la responsabilità di esercitare le funzioni previste dalla legge sopra citata e dal regolamento di contabilità.		I Revisori hanno la responsabilità di esercitare le funzioni previste dalla legge sopra citata e dal regolamento di contabilità.
4	I revisori possono assistere alle sedute dell'Assemblea dei rappresentanti e, su invito del presidente dell'agenzia, anche alle adunanze del consiglio di amministrazione nelle quali si tratti di bilancio, di conto consuntivo, oppure di materie economiche finanziarie di rilevante interesse per l'Agenzia.		I Revisori possono assistere alle sedute dell'Assemblea dei rappresentanti e, su invito del presidente dell'agenzia, anche alle adunanze del consiglio di amministrazione nelle quali si tratti di bilancio, di conto consuntivo, oppure di materie economiche finanziarie di rilevante interesse per l'Agenzia.
CAPO 7: Patrimonio e gestione economico-finanziaria		CAPO 7: Patrimonio e gestione economico-finanziaria	
Art. 28 - Patrimonio		Art. 28 - Patrimonio	
1	L'Agenzia è dotata di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, fissato dalla convenzione in proporzione alle quote di partecipazione di ciascun ente all'Agenzia, dagli eventuali conferimenti in natura, nonché dalle acquisizioni dirette effettuati con mezzi propri.		L'Agenzia è dotata di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, fissato dalla convenzione in proporzione alle quote di partecipazione di ciascun ente all'Agenzia, dagli eventuali conferimenti in natura, nonché dalle acquisizioni dirette effettuati con mezzi propri.
2	Eventuali conferimenti in natura sono imputati alle quote di partecipazione e valutati in base al valore attuale con le modalità previste dall'art. 2343 c.c..		Eventuali conferimenti in natura sono imputati alle quote di partecipazione e valutati in base al valore attuale con le modalità previste dall'art. 2343 c.c..
3	I beni in dotazione, come i beni direttamente acquisiti dall'Agenzia, sono iscritti nel libro dei cespiti dell'agenzia, e, a suo nome presso i registri mobiliari o immobiliari.		I beni in dotazione, come i beni direttamente acquisiti dall'Agenzia, sono iscritti nel libro dei cespiti dell'Agenzia, e, a suo nome presso i registri mobiliari o immobiliari.
4	All'Agenzia possono essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito, da parte degli enti consorziati.		All'Agenzia possono essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito, da parte degli enti consorziati.
5	In caso di cessazione dell'Agenzia o di separazione da essa di alcuno dei suoi membri, il patrimonio è ripartito fra i singoli enti in proporzione delle rispettive quote di partecipazione, salvo i diritti dei terzi.		In caso di cessazione dell'Agenzia o di separazione da essa di alcuno dei suoi membri, il patrimonio è ripartito fra i singoli enti in proporzione delle rispettive quote di partecipazione, salvo i diritti dei terzi.
Art. 29 Fonti di finanziamento		Art. 29 Fonti di finanziamento	
1	Le entrate dell'Agenzia sono rappresentate da: a) trasferimenti per il finanziamento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale; b) trasferimenti per le attrezzature di arredo delle linee di controllo e monitoraggio dell'utenza e ad azioni di promozione e di informazione del trasporto pubblico locale; c) trasferimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e dei beni strumentali aziendali; d) trasferimenti per il finanziamento dei servizi complementari a quelli minimi; e) trasferimenti dai comuni o altri enti per studi o		Le entrate dell'Agenzia sono rappresentate da: a) trasferimenti per il finanziamento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale; b) trasferimenti per le attrezzature di arredo delle linee di controllo e monitoraggio dell'utenza e ad azioni di promozione e di informazione del trasporto pubblico locale; c) trasferimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e dei beni strumentali aziendali; d) trasferimenti per il finanziamento dei servizi complementari a quelli minimi; e) trasferimenti dai comuni o altri enti per studi o

**ALLEGATO B
MODIFICHE ALLO STATUTO**

STATUTO		STATUTO: emendamenti	
	progettazioni su commessa.		progettazioni su commessa.
2	Gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite all'Agenzia sono finanziati mediante una quota dei trasferimenti stanziati per l'espletamento delle funzioni medesime. Tale quota, determinata dal Consiglio d'Amministrazione, non può essere superiore a quanto stabilisce la L.R. 1/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Eventuali somme aggiuntive sono deliberate espressamente dall'Assemblea contestualmente al bilancio di previsione.		Gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite all'Agenzia sono finanziati mediante una quota dei trasferimenti stanziati per l'espletamento delle funzioni medesime. Tale quota, determinata dal Consiglio d'amministrazione, non può essere superiore a quanto stabilisce la L.R. 1/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Eventuali somme aggiuntive sono deliberate espressamente dall'Assemblea contestualmente al bilancio di previsione.
3	L'eventuale risparmio, conseguito da appalti delle concessioni dei servizi, rispetto alle risorse assegnate dagli enti consorziati:		L'eventuale risparmio, conseguito da appalti delle concessioni dei servizi, rispetto alle risorse assegnate dagli Enti consorziati:
	a) rimane a disposizione dell'Agenzia con vincolo di destinazione alla funzione di trasporto pubblico e in genere della mobilità, se si tratta di risorse destinate al finanziamento per i servizi di trasporto pubblico locale minimi; b) viene restituito all'ente conferente se si tratta di risorse per servizi complementari a quelli minimi, fatta salva diversa destinazione deliberata dall'Assemblea.		a) rimane a disposizione dell'Agenzia con vincolo di destinazione alla funzione di trasporto pubblico e in genere della mobilità, se si tratta di risorse destinate al finanziamento per i servizi di trasporto pubblico locale minimi; b) viene restituito all'ente conferente se si tratta di risorse per servizi complementari a quelli minimi, fatta salva diversa destinazione deliberata dall'Assemblea.
4	I proventi derivanti da sanzioni a carico dell'affidatario dei servizi di trasporto pubblico, previste dal contratto di servizio, sono acquisiti al bilancio dell'Agenzia.		I proventi derivanti da sanzioni a carico dell'affidatario dei servizi di trasporto pubblico, previste dal contratto di servizio, sono acquisiti al bilancio dell'Agenzia.
5	Le scadenze delle erogazioni dei flussi di spesa dagli enti consorziati all'Agenzia sono definiti dalla convenzione.		Le scadenze delle erogazioni dei flussi di spesa dagli enti consorziati all'Agenzia sono definiti dalla convenzione.
Art. 30 Contrazione dei mutui		Art. 30 Contrazione dei mutui	
1	L'Agenzia può contrarre mutui o altre forme di indebitamento nei casi e con le modalità previsti dalla legge.		L'Agenzia può contrarre mutui o altre forme di indebitamento nei casi e con le modalità previsti dalla legge.
2	Le garanzie per la contrazione dei mutui possono essere rilasciate sia pro-quota dagli enti consorziati, sia da uno o più enti consorziati.		Le garanzie per la contrazione dei mutui possono essere rilasciate sia pro-quota dagli enti consorziati, sia da uno o più enti consorziati.
3	Le rate di ammortamento dei mutui sono assunte a carico del bilancio dell'Agenzia, oppure pro-quota dagli enti consorziati, oppure da uno o più enti consorziati che, di comune accordo, intendono accollarsi l'onere.		Le rate di ammortamento dei mutui sono assunte a carico del bilancio dell'Agenzia, oppure pro-quota dagli enti consorziati, oppure da uno o più enti consorziati che, di comune accordo, intendono accollarsi l'onere.
Art. 31 Contabilità e bilanci		Art. 31 Contabilità e bilanci	
1	Si applicano all'Agenzia, per quanto riguarda la finanza e la contabilità e i bilanci, le norme stabilite per gli enti locali, in quanto compatibili.		Si applicano all'Agenzia, per quanto riguarda la finanza e la contabilità e i bilanci, le norme stabilite per gli enti locali, in quanto compatibili.
CAPO 8: Uffici		CAPO 8: Uffici	
Art. 32 Principi e criteri di organizzazione		Art. 32 Principi e criteri di organizzazione	
1	L'Agenzia informa la propria attività amministrativa ai principi di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di direzione politica, dai compiti di gestione amministrativa, tecnica e		L'Agenzia informa la propria attività amministrativa ai principi di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di direzione politica, dai compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile,

ALLEGATO B
MODIFICHE ALLO STATUTO

STATUTO	STATUTO: emendamenti
	contabile, spettanti agli organi di direzione amministrativa, nonché ai principi di trasparenza e partecipazione.
2	L'organizzazione degli uffici è determinata con atti regolamentari, in attuazione dei criteri stabiliti dalla legge per la pubblica amministrazione.
3	L'Agenzia è organizzata secondo processi basati su un proprio sistema qualità che tiene conto dei requisiti ISO.
4	Ove occorra, l'Agenzia può assumere personale proprio anche con l'istituto della mobilità tra enti pubblici, oppure avvalersi, con il consenso delle rispettive amministrazioni, dell'opera di quello dipendente dagli enti consorziati.
5	Le deliberazioni d'assunzione sono assunte dal consiglio d'amministrazione, i contratti di lavoro sono di competenza degli organi di direzione amministrativa.
6	Al personale assunto direttamente dal consorzio, ai fini assicurativi, previdenziali e assistenziali si applicano le norme previste per i comuni e le province.
7	Ai dipendenti del consorzio si applicano i contratti collettivi nazionali del comparto Regioni, autonomie locali, con applicazione delle norme stabilite per i Comuni di dimensione pari a quella di Torino.

CAPO 9: Informazione e partecipazione	CAPO 9: Informazione e partecipazione
---------------------------------------	---------------------------------------

Art. 33 Informazione e partecipazione	Art. 33 Informazione e partecipazione
1	Le proposte di deliberazione degli atti fondamentali dell'Agenzia sono comunicate preventivamente agli enti consorziati nel termine di 30 giorni prima della deliberazione, con invito a proporre osservazioni Per quanto riguarda gli Enti locali le proposte saranno comunicate ai rispettivi consigli. Gli organi dell'Agenzia deliberano, contro le eventuali osservazioni., con provvedimento motivato.
2	Gli atti fondamentali che impegnino i bilanci degli enti consorziati, con fondi propri degli enti stessi diversi dal fondo trasporti regionale e degli enti locali di cui alla legge regionale 4 gennaio 2000 n. 1, per servizi complementari o integrativi ai servizi minimi sono soggetti al parere obbligatorio e vincolante dell'ente consorziato interessato.
3	Al fine di garantire una piena partecipazione da parte di tutti gli Enti aderenti a prescindere dall'entità della quota di partecipazione, l'Agenzia promuove sedi di consultazione con gli Enti aderenti sui temi di maggior importanza; l'Agenzia promuove altresì sedi di consultazione con parte degli Enti aderenti in relazione a temi di loro specifico interesse. Inoltre, per quanto attiene all'esercizio del diritto di informazione e di accesso ai documenti in possesso dell'Agenzia, da parte dei Consigli degli Enti consorziati, si richiama quanto previsto, a riguardo,

**ALLEGATO B
MODIFICHE ALLO STATUTO**

STATUTO		STATUTO: emendamenti	
	negli Statuti e nei regolamenti degli Enti stessi.		
4	L'Agenzia è tenuta a promuovere ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti in ordine al funzionamento e all'erogazione dei servizi, prendendo in considerazione proposte presentate da associazioni o gruppi di cittadini e di utenti, promuovendo e/o partecipando ad incontri organizzati dai suddetti soggetti allo scopo di raccogliere le opinioni dei medesimi relativamente alla gestione dei servizi pubblici in materia, e quindi instaurando costanti rapporti con gli organi di comunicazione e di informazione, predisponendo infine pubblicazioni divulgative gratuite per illustrare ai cittadini ed utenti i dati dei piani e degli strumenti di programmazione promossi e fatti propri dall'Agenzia.		L'Agenzia è tenuta a promuovere ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti in ordine al funzionamento e all'erogazione dei servizi, prendendo in considerazione proposte presentate da associazioni o gruppi di cittadini e di utenti, promuovendo e/o partecipando ad incontri organizzati dai suddetti soggetti allo scopo di raccogliere le opinioni dei medesimi relativamente alla gestione dei servizi pubblici in materia, e quindi instaurando costanti rapporti con gli organi di comunicazione e di informazione, predisponendo infine pubblicazioni divulgative gratuite per illustrare ai cittadini ed utenti i dati dei piani e degli strumenti di programmazione promossi e fatti propri dall'Agenzia.
CAPO 10: Norme finali e di rinvio		CAPO 10: Norme finali e di rinvio	
	Art. 34 Norme finali e di rinvii		Art. 34 Norme finali e di rinvii
1	Le modifiche al presente statuto sono approvate dall'Assemblea e rimesse agli enti consorziati per gli adempimenti previsti dall'art. 31 comma 2 del TUEL.		Le modifiche al presente statuto sono approvate dall'Assemblea e rimesse agli enti consorziati per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

ALLEGATO C
NUOVO TESTO DELLA CONVENZIONE

CONVENZIONE DELL'AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA
E REGIONALE

ALLEGATO C
NUOVO TESTO DELLA CONVENZIONE

INDICE DEGLI ARTICOLI

PREMESSO.....	3
Articolo 1 - Oggetto della presente convenzione.....	4
Articolo 2 - Costituzione del Consorzio denominato "Agenzia per la mobilità metropolitana". Conferimenti e quote di partecipazione.....	4
Articolo 3 Nomina e competenze degli organi consortili di direzione politica.....	5
Articolo 4 - Nomina e competenze degli organi consortili di direzione amministrativa e tecnica.....	6
Articolo 5 - Nomina e competenze del collegio dei revisori dei conti.....	7
Articolo 6 - Trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio e pareri.....	8
Articolo 7 - Patrimonio, gestione economico - finanziaria, organizzazione degli uffici ed attività amministrativa.....	8
Articolo 8 Periodo transitorio.....	8
Articolo 9 - Informazione e partecipazione.....	9
Articolo 10 - Registrazione e spese.....	9

ALLEGATO C
NUOVO TESTO DELLA CONVENZIONE

CONVENZIONE	
PREMESSO	
	che le suindicate parti intendono costituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 un consorzio per la mobilità metropolitana torinese, da denominarsi "Agenzia per la mobilità metropolitana", di seguito definito: "Agenzia";
	che risulta opportuno e necessario costituire detto consorzio tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Torino e successivamente con gli altri Comuni interessati appartenenti all'ambito metropolitano torinese;
	che scopo del Consorzio è svolgere tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale degli Enti aderenti in ambito metropolitano con particolare riguardo a:
	<p> pianificazione del sistema della mobilità nell'ambito metropolitano, e del piano dei trasporti, oltre alla verifica di coerenza e di attuazione dei piani urbani della mobilità redatti dai Comuni attraverso la definizione, la promozione e la verifica di attuazione dei piani urbani della mobilità di competenza dei comuni e del piano dei trasporti metropolitani;</p>
	<p> predisposizione dei bandi e gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza e dei relativi contratti di servizi;</p>
	<p> gestione delle risorse finanziarie conferite dagli Enti aderenti;</p>
	<p> vigilanza sulle modalità di esercizio, con autonomi poteri sanzionatori;</p>
	che le parti contraenti possono altresì esercitare attraverso il Consorzio funzioni di propria competenza in materia di mobilità, anche diverse da quelle sopra indicate, e svolgere quindi qualsiasi operazione o attività ritenuta necessaria al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali;
	che è necessario prevedere la possibilità per i Comuni elencati nell'Allegato 1, di essere ammessi a far parte del Consorzio previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
	che è inoltre necessario prevedere la possibilità per i Comuni non compresi nell'Allegato 1 che appartengano all'ambito metropolitano, di essere ammessi a far parte del Consorzio previa deliberazione dell'Assemblea;
	che risultano applicabili all'istituendo Consorzio la normativa di cui alla citata Legge Regionale 4 gennaio 2000 n. 1, nonché le disposizioni in materia di consorzi tra enti locali dettate dall'art. 31 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18 agosto 2000, e dai relativi richiami legislativi;
	che si rimanda sin d'ora allo Statuto dell'istituenda "Agenzia" la regolamentazione di ogni ulteriore profilo strutturale ed organizzativo in questa sede non compiutamente disciplinato.
	TUTTO CIO' PREMESSO
	CONSIDERATO CHE
	la Convenzione dell'Agenzia unitamente allo Statuto sono stati sottoscritti, in data 09/05/2003 nell'Assemblea costitutiva, dai seguenti enti: Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Torino, Baldissero Torinese, Beinasco, Carignano, Collegno, Grugliasco, La Loggia, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pecetto Torinese, Pianezza, Rivalta Torinese, Rivoli, Settimo Torinese, San Mauro Torinese, Volpiano;
	che a seguito di deliberazione del Consiglio d'amministrazione dell'Agenzia, hanno aderito al Consorzio i seguenti Comuni di cui all'allegato 1: Alpignano, Borgaro Torinese, Cambiano, Candiolo, Caselle Torinese, Chieri, Druento, Leini, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piossasco, Santena, Trofarello, Venaria Reale e Vinovo;
	che l'art. 11 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 di modifica dell'art. 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 ha istituito l'ente pubblico di interesse regionale avente forma di consorzio e denominato "Agenzia per

ALLEGATO C
NUOVO TESTO DELLA CONVENZIONE

CONVENZIONE	
	la mobilità metropolitana e regionale”
	che pur mantenendo continuità di funzionamento tra l’Agenzia per la Mobilità metropolitana e l’Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale, è necessario procedere ad una modifica della Convenzione e dello Statuto che tenga conto del nuovo assetto normativo
	le suindicate parti convengono e stipulano quanto segue.
Articolo 1 - Oggetto della presente convenzione.	
1	Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2	La presente convenzione ha per oggetto la costituzione del consorzio denominato “Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale” per l’esercizio di tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale degli Enti aderenti in ambito metropolitano.
3	Le parti intendono altresì disciplinare in questa sede, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 1/2000 e s.m.i., i seguenti profili organizzativi: a) le nomine e le competenze degli organi consortili; b) le modalità di trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del Consorzio; c) la misura del fondo di dotazione fissata in proporzione alle quote di partecipazione di ciascun Ente consorziato; d) la disciplina del periodo transitorio; rimandando allo Statuto ed ai successivi regolamenti l’ulteriore disciplina del Consorzio stesso, in conformità alla suindicata normativa.
4	E’ rimessa allo Statuto, ai sensi di legge, ogni più completa, necessaria disciplina dell’organizzazione, della nomina e delle funzioni degli organi consortili.
Articolo 2 - Costituzione del Consorzio denominato “Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale”. Conferimenti e quote di partecipazione.	
1	Le parti contraenti costituiscono in forma di consorzio, a far data dal 01/01/2003, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, L.R. n. 1 del 4 gennaio 2000 e s.m.i. ed art. 31 del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, n. 267 del 18 agosto 2000, “l’Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale”.
2	Sono conferite all’Agenzia tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale degli Enti consorziati in ambito metropolitano. I servizi di linea del trasporto pubblico locale, trasferiti e delegati, sono descritti nell’allegato 2 costituente parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Le linee sono descritte in sintesi, con rinvio, per il dettaglio relativo ai programmi d’esercizio aziendali, ad una banca dati costituita presso la segreteria dell’Agenzia. Con successive convenzioni, gli Enti consorziati, possono delegare all’Agenzia ulteriori funzioni proprie in materia di mobilità.
3	La quota di partecipazione relativa a ciascun Ente contraente viene determinata in virtù del seguente criterio: · Regione Piemonte: trentasettevirgolacinque per cento (37,5%)” · Comune di Torino: trentasettevirgolacinque per cento (37,5%)” · Provincia di Torino: dodici virgola cinque per cento (12,5%) · Tutti i rimanenti Comuni consorziati, nel loro insieme: dodici virgola cinque per cento (12,5%). A ciascun Comune, di detto insieme, è attribuita una quota di partecipazione proporzionale alla popolazione residente al 31.12.2001 come descritto nell’Allegato 1; la somma delle singole quote di detti Comuni non può superare in ogni caso il 12,5%.

ALLEGATO C
NUOVO TESTO DELLA CONVENZIONE

CONVENZIONE	
4	<p>Le quote dei Comuni non consorziati appartenenti all'ambito metropolitano, indicate nell'Allegato 1, sono attribuite alla Provincia di Torino. Nell'ipotesi in cui uno di detti Comuni aderisca al Consorzio, successivamente alla sua costituzione, la relativa quota di partecipazione è detratta da quella complessiva della Provincia di Torino.</p> <p>Il subentro o il recesso di un Comune appartenente all'ambito metropolitano non compreso nell'Allegato 1 determina la ridefinizione delle quote di partecipazione di tutti i Comuni diversi dal Comune di Torino. A ciascun comune è attribuita una quota di partecipazione proporzionale alla popolazione residente al 31.12.2001.</p>
5	<p>Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 4 dello Statuto l'ammissione di enti alla Agenzia deve avvenire con deliberazione dell'Assemblea, assunta secondo le modalità descritte all'art. 8 dello Statuto.</p>
Articolo 3 Nomina e competenze degli organi consortili di direzione politica.	
1	<p>Sono organi di governo:</p> <ul style="list-style-type: none"> · l'Assemblea, · il Consiglio di amministrazione, · il Presidente dell'Agenzia.
2	<p>L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli Enti aderenti nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata in virtù del criterio disposto al precedente art. 2, III comma. Ciascun delegato non può rappresentare più di un Ente consorziato.</p> <p>L'Assemblea è organo di carattere permanente, di durata coincidente con quella dell'Agenzia, non soggetto a rinnovo per scadenze temporali, ma alle sole sostituzioni dei componenti per mutamento della titolarità della carica.</p> <p>Il Presidente della Regione o suo delegato presiede la prima seduta dell'Assemblea, convocata dallo stesso entro venti giorni dalla comunicazione degli atti esecutivi di tutti gli enti aderenti all'Agenzia. La seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.</p>
3	<p>L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.</p> <p>La medesima elegge e revoca:</p> <p>a) il Consiglio d'amministrazione,</p> <p>b) il Presidente dell'Agenzia, scelto tra i componenti del Consiglio di amministrazione,</p> <p>c) i Revisori dei Conti.</p>
4	<p>L'Assemblea approva gli atti fondamentali dell'Agenzia. Sono fondamentali i seguenti atti:</p> <p>d) il piano di mobilità dell'ambito metropolitano e dei trasporti,</p> <p>e) il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale,</p> <p>f) le tariffe per il trasporto pubblico locale in ambito metropolitano, in armonia con l'art. 12 della Legge Regionale 4 gennaio 2000, n. 1;</p> <p>g) la relazione previsionale e programmatica, i piani finanziari, il bilancio di previsione annuale e pluriennale e relative variazioni, il conto consuntivo;</p> <p>h) le modifiche allo Statuto ed alla Convenzione, salvo approvazione dei soggetti convenzionati.”</p> <p>E' altresì di competenza dell'Assemblea l'approvazione dei regolamenti e la determinazione degli emolumenti ai componenti degli organi di governo e dei componenti il collegio dei Revisori.</p>
5	<p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Agenzia. Al Presidente dell'Agenzia sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività dell'Assemblea.</p>

ALLEGATO C
NUOVO TESTO DELLA CONVENZIONE

CONVENZIONE

6	<p>Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un numero di componenti previsti dallo Statuto. . I componenti del consiglio d'amministrazione devono essere scelti dall'Assemblea consortile, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e provinciale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti, debitamente documentati da curricula. Possono essere nominati nel Consiglio di Amministrazione anche gli assessori, competenti per materia, degli Enti consorziati. L'Assemblea nomina il Consiglio con le modalità stabilite dallo Statuto. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica anni tre dalla nomina, i consiglieri durano in carica sino all'elezione dei nuovi.</p> <p>Le dimissioni dalla carica di consigliere d'amministrazione non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. I consiglieri d'amministrazione che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. L'Assemblea procede alla surroga dei consiglieri dimissionari o decaduti o alla nomina del nuovo consiglio entro quarantacinque giorni.</p> <p>Le dimissioni di quattro componenti il consiglio d'amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio. La disciplina delle ineleggibilità, incompatibilità, delle dimissioni e della decadenza dei consiglieri è rimessa allo Statuto.</p>
7	<p>Il Consiglio d'amministrazione compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dallo Statuto all'Assemblea, e che non ricadano nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del Presidente dell'Agenzia, del Direttore generale o dei dirigenti.</p>
8	<p>Il Presidente dell'Agenzia è nominato dall'Assemblea. Il Presidente dura in carica quanto dura il Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di deliberazione motivata di revoca dell'Assemblea, assunta con la stessa maggioranza necessaria per la nomina.</p> <p>In caso di impedimento permanente, revoca dall'incarico, decadenza, sospensione o decesso del Presidente dell'Agenzia, l'Assemblea provvede alla nomina di un nuovo presidente, previa integrazione del Consiglio d'Amministrazione.</p>
9	<p>Il Presidente rappresenta l'Agenzia, nell'esercizio delle proprie competenze, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) convoca e presiede l'assemblea e dirige i lavori e le attività dell'assemblea; b) convoca il consiglio d'amministrazione e lo presiede; c) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, all'esecuzione degli atti, e, salvo la competenza degli altri organi dell'ente, sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite o delegate dagli enti consorziati; d) previa deliberazione dell'organo competente, stipula con altri Enti convenzioni per lo svolgimento, in modo coordinato, di funzioni e servizi; esprime il consenso sugli accordi di programma e provvede alla loro approvazione ai sensi di legge, fatte salve le competenze dell'Assemblea e degli altri organi dell'Agenzia; e) previa deliberazione del Consiglio d'amministrazione, promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere le controversie.

Articolo 4 - Nomina e competenze degli organi consortili di direzione amministrativa e tecnica.

ALLEGATO C
NUOVO TESTO DELLA CONVENZIONE

CONVENZIONE	
1	Sono organi di direzione amministrativa e tecnica dell'Agenzia il Direttore e gli altri dirigenti, in relazione alle attribuzioni loro conferite per il coordinamento e la direzione degli uffici o per lo svolgimento di funzioni ispettive e di consulenza, studio e ricerca a livello dirigenziale ai sensi delle norme di legge, del presente capo dello statuto e dei regolamenti.
2	<p>Il Direttore generale dell'Agenzia è nominato dal Consiglio d'amministrazione al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato non eccedente la durata del mandato del Consiglio d'amministrazione, revocabile dall'Assemblea secondo quanto previsto dallo statuto.</p> <p>Il Direttore generale è scelto tra esperti di amministrazione del trasporto pubblico locale e/o di programmazione di sistemi di mobilità e dei trasporti, previo accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle qualifiche dirigenziali nella pubblica amministrazione, sulla base di curricula formativi e professionali che ne comprovino le capacità tecniche, gestionali ed organizzative.</p>
3	Al Direttore generale compete la responsabilità gestionale; egli persegue gli obiettivi e gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo dell'ente sulla base delle direttive impartite dagli stessi; sovrintende alla gestione dell'ente; coordina e indirizza i dirigenti dell'Agenzia, perseguendo livelli ottimali di efficienza, efficacia ed economicità e l'obbligo del pareggio di bilancio da raggiungere attraverso l'equilibrio delle spese e delle entrate.
4	Il Consiglio d'amministrazione provvede, sulla base di un'istruttoria predisposta dal direttore generale, ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali al personale di ruolo tenendo conto della natura e delle capacità professionali del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza; gli incarichi dirigenziali sono revocabili in caso di inosservanza delle direttive del presidente dell'Agenzia, del Consiglio d'Amministrazione, del direttore generale; in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati dal direttore generale e previsti nel piano esecutivo di gestione; per responsabilità particolarmente grave o reiterata; negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro.
5	<p>Il Segretario svolge funzioni di assistenza giuridico-amministrativa, partecipa con funzioni consultive e di assistenza alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio d'amministrazione curandone la verbalizzazione.</p> <p>Il Segretario è nominato dal Consiglio d'amministrazione tra i dirigenti amministrativi di ruolo dell'Agenzia, previo assenso dell'amministrazione di provenienza, tra i dirigenti amministrativi o tra i segretari di uno degli enti consorziati. Il Segretario dipende funzionalmente dal Presidente.</p>
6	Nel quadro della normativa vigente la copertura di posti di responsabili di servizio e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
7	E' altresì istituito un Comitato Tecnico composto da dirigenti competenti in materia degli Enti consorziati con le modalità previste nello Statuto.
8	Sono rimesse allo Statuto ulteriori modalità organizzative in materia.
Articolo 5 - Nomina e competenze del collegio dei revisori dei conti	
1	L'elezione, la composizione, la presidenza del collegio dei revisori dei conti, nonché il compenso e le cause di incompatibilità, ineleggibilità e di decadenza dei suoi componenti, sono disciplinate dallo Statuto.

ALLEGATO C
NUOVO TESTO DELLA CONVENZIONE

CONVENZIONE	
2	I revisori durano in carica tre anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, sono irrevocabili salvo che per inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.
3	I revisori hanno la responsabilità di esercitare le funzioni previste dalla legge sopra citata e dal regolamento di contabilità.
4	I revisori possono assistere alle sedute dell'Assemblea dei rappresentanti e, su invito del presidente dell'Agenzia, anche alle adunanze del Consiglio di amministrazione nelle quali si tratti di bilancio, di conto consuntivo, oppure di materie economiche finanziarie di rilevante interesse per l'Agenzia.
Articolo 6 - Trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio e pareri	
1	<p>1. Le proposte di deliberazione degli atti fondamentali dell'Agenzia sono comunicate agli enti aderenti preventivamente nel termine di trenta giorni prima della deliberazione, con invito a proporre osservazioni. Gli organi dell'Agenzia deliberano, contro le eventuali osservazioni, con provvedimento motivato.</p> <p>Gli atti fondamentali che impegnino i bilanci degli enti consorziati, con fondi propri degli enti stessi diversi dal fondo trasporti regionale e degli enti locali, di cui alla legge regionale 4 gennaio 2000 n. 1, per servizi complementari o integrativi ai servizi minimi o altro, sono soggetti al parere obbligatorio e vincolante dell'ente consorziato interessato.</p>
Articolo 7 - Patrimonio, gestione economico - finanziaria, organizzazione degli uffici ed attività amministrativa.	
1	<p>Il fondo consortile è determinato in Euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) ripartiti come segue:</p> <p>a) Conferimenti di valori numerari</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regione Piemonte 937.500 (novecentotrentasettemilacinquecento) 2. Provincia di Torino 625.000 (seicentoventicinquemila) 3. Comune di Torino 937.500 (novecentotrentasettemilacinquecento) <p>La quota del fondo a carico della Provincia di Torino è versata per Euro 312.500 (trecentododicimilacinquecento), come quota propria a totale carico della stessa e, per Euro 312.500 (trecentododicimilacinquecento), come quota per conto dei Comuni di cui all'Allegato 1 che non aderiscono al Consorzio. Al momento dell'adesione, i Comuni stessi versano all'Agenzia la quota a loro carico; tale quota viene ripetuta dall'Agenzia alla Provincia di Torino. In caso di successivo recesso la Provincia di Torino si farà carico della quota del Comune receduto.</p>
2	I conferimenti dei beni mobili ed immobili degli Enti consorziati all'Agenzia sono regolati nel dettaglio da apposite convenzioni.
3	<p>3. I trasferimenti di cassa delle risorse relative al finanziamento dei servizi minimi e, degli investimenti relativi al trasporto pubblico locale, avverranno con le stesse modalità stabilite dalla Regione per il trasferimento degli stessi fondi agli enti locali.</p> <p>Il trasferimento delle risorse per il finanziamento dei servizi complementari o integrativi a quelli minimi avverranno con cadenza trimestrale anticipata.</p>
4	Il subentro o il recesso di un Comune appartenente all'Ambito Metropolitano, non previsto nell'elenco Allegato 1 allo Statuto, non modifica l'entità del fondo consortile; la quota di partecipazione del subentrante o del recedente riduce o accresce la quota degli altri Comuni consorziati diversi dal Comune di Torino.
5	Le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni saranno finanziate come previsto dall'art. 29 comma 2 dello Statuto.
Articolo 8 Periodo transitorio	
1	Per l'anno 2003 ciascun Ente consorziato continuerà a gestire direttamente i contratti di servizio di trasporto pubblico locale in essere, continuando ad amministrarne anche il finanziamento.

ALLEGATO C
NUOVO TESTO DELLA CONVENZIONE

CONVENZIONE	
2	In assenza dei trasferimenti degli Enti consorziati per il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale conferiti all'Agenzia, le spese di funzionamento del Consorzio sono a carico degli Enti medesimi e saranno imputate al fondo consortile di cui all'art. 7.
Articolo 9 - Informazione e partecipazione.	
1	1. Si rimettono ad ulteriore normazione ad opera dello statuto i necessari profili di garanzia dell'informazione e partecipazione dei cittadini e degli utenti, ai sensi dell'ordinamento vigente.
Articolo 10 - Registrazione e spese	
1	Il presente atto è esente dall'imposta di bollo in modo assoluto ex D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, allegato B alla Tabella, art. 16.
2	Le eventuali spese di registrazione relative alla presente convenzione saranno a carico del costituendo Consorzio denominato "Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale".
3	Le spese iniziali di costituzione dell'Agenzia minute e urgenti sono anticipate dalla Regione Piemonte.

“La presente convenzione si compone di nn. 10 articoli e viene sottoscritta ed approvata dalle parti contraenti contestualmente allo statuto del Consorzio denominato “Agenzia per la mobilità” metropolitana e regionale”.

Allegato n. 1: Elenco dei Comuni

Allegato n. 2: Servizi conferiti.

ALLEGATO D
NUOVO TESTO DELLO STATUTO

STATUTO DELL'AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA
E REGIONALE

ALLEGATO D
NUOVO TESTO DELLO STATUTO

INDICE DEGLI ARTICOLI

CAPO 1: Disposizioni generali.....	3
Art. 1 Denominazione, sede e costituzione	3
Art. 2 Durata, recesso, scioglimento	3
Art. 3 Scopi	3
CAPO 2: Organi di governo	4
Art. 4 Organi di governo	4
<i>Sezione I: L'Assemblea</i>	4
Art. 5 Composizione e durata dell'Assemblea	4
Art. 6 Prima adunanza.....	4
Art. 7 Competenze	4
Art. 8 Convocazione e quorum di validità delle sedute dell'Assemblea	4
Art. 9 Presidenza dell'Agenzia	5
<i>Sezione II: Consiglio d'Amministrazione</i>	5
Art. 10 Composizione, elezione e durata	5
Art. 11 Ineleggibilità ed incompatibilità	5
Art. 12 Competenze	6
Art. 13 Convocazioni	6
Art. 14 Deliberazioni	6
<i>Sezione III: Il Presidente dell'Agenzia</i>	6
Art. 15 Nomina, durata, cessazione	6
Art. 16 Competenza	7
CAPO 3: Organi di direzione amministrativa e tecnica.....	7
Art. 17 Organi di direzione amministrativa	7
Art. 19 Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali.....	7
Art. 20 Attribuzione di incarichi di direzione a dirigenti degli enti consorziati.....	7
Art. 21 Segretario dell'Agenzia.....	8
Art. 22 Contratti a tempo determinato e collaborazioni esterne.....	8
Art. 23 Assunzioni tramite mobilità.....	8
CAPO 4: Comitato Tecnico.....	8
Art. 24 Comitato Tecnico	8
CAPO 5: Atti amministrativi e Organi - disposizioni generali	8
Art. 25 Atti amministrativi: procedimento, pubblicazione e controllo.....	8
Art. 26 Assicurazione e tutela giudiziale degli organi	8
CAPO 6: Collegio dei revisori dei conti.....	9
Art. 27 Elezione, composizione e durata	9
CAPO 7: Patrimonio e gestione economico-finanziaria	9
Art. 28 - Patrimonio	9
Art. 29 Fonti di finanziamento.....	9
Art. 30 Contrazione dei mutui.....	10
Art. 31 Contabilità e bilanci.....	10
CAPO 8: Uffici.....	10
Art. 32 Principi e criteri di organizzazione	10
CAPO 9: Informazione e partecipazione	10
Art. 33 Informazione e partecipazione.....	10
CAPO 10: Norme finali e di rinvio.....	11
Art. 34 Norme finali e di rinvii	11

ALLEGATO D
NUOVO TESTO DELLO STATUTO

STATUTO

CAPO 1: Disposizioni generali

Art. 1 Denominazione, sede e costituzione.

- 1 E' costituito l'ente pubblico di interesse regionale istituito dall'art. 11 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 di modifica dell'art. 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1..
- 2 L'ente assume la forma di consorzio ed è denominato "Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale", di seguito definito: "Agenzia", siglabile con un marchio che esprime la sintesi essenziale di Agenzia per la mobilità Torino, Piemonte.
- 3 Il Consorzio è costituito tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Torino e i Comuni di cui all'Allegato 1 che aderiscano.
- 4 Qualora ne facciano richiesta, con deliberazione del Consiglio d'amministrazione sono ammessi a far parte del Consorzio i Comuni indicati nell'Allegato 1 ricadenti nell'ambito dell'area conurbata di Torino
- 5 Con deliberazione dell'Assemblea possono essere ammessi a far parte del Consorzio comuni diversi da quelli di cui all'Allegato 1
- 6 L'Agenzia ha sede nel comune di Torino. Con deliberazione del Consiglio di amministrazione possono stabilirsi nel territorio sedi secondarie, uffici, agenzie, succursali e rappresentanze.
- 7 Le ammissioni di cui ai commi 4 e 5 sono subordinate all'adesione dei singoli enti al Consorzio.

Art. 2 Durata, recesso, scioglimento

- 1 Il Consorzio ha durata sino all'esaurimento dello scopo sociale.
- 2 Ogni Ente consorziato può recedere dal Consorzio con un preavviso di almeno 18 mesi rispetto al momento di effetto del recesso. In caso di recesso, lo stesso avrà effetto solo allo scadere dei contratti di servizio in corso al momento della comunicazione di recesso.
- 3 Il recesso deve essere comunicato per iscritto mediante posta elettronica certificata inviata alla casella P.E.C. del Consorzio.
- 4 Il recesso può essere esercitato per la prima volta a partire dalla scadenza del secondo periodo di programmazione triennale successivo alla costituzione del consorzio.
- 5 Gli effetti del recesso sono regolamentati dalle specifiche previsioni della convenzione.
- 6 Il Consorzio si scioglie:
 - a) Per esaurimento dello scopo
 - b) Per recesso di uno dei seguenti enti: Regione Piemonte, Comune di Torino, Provincia di Torino

Art. 3 Scopi

- 1 L'Agenzia ha l'obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile nell'area metropolitana di Torino, ottimizzando i servizi di trasporto pubblico locale, mediante:
 - a) La pianificazione delle strategie di sviluppo del sistema della mobilità;
 - b) La programmazione dello sviluppo delle infrastrutture, del materiale rotabile e delle tecnologie di controllo, della quantità e qualità del servizio, e delle risorse per la gestione e gli investimenti del sistema di trasporto collettivo;
 - c) L'amministrazione del sistema delle tariffe, dei finanziamenti degli Enti consorziati, dei contratti con le aziende affidatarie di servizi alla mobilità, dei rapporti di comunicazione e informazione con i cittadini;
 - d) Il controllo dei risultati di investimento e di gestione conseguiti;
 - e) La promozione del miglioramento continuo del servizio alla mobilità;
 - f) L'impiego, con un unico marchio istituzionale, di tutte le risorse in un quadro integrato di gestione, tariffazione e di immagine del sistema di trasporto.
- 2 L'Agenzia svolge tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale degli Enti aderenti in ambito metropolitano con particolare riguardo alla:
 - a) pianificazione del sistema della mobilità dell'ambito metropolitano e del piano dei trasporti, oltre alla verifica di coerenza e di attuazione dei piani urbani della mobilità redatti dai comuni;
 - b) programmazione di tutti i servizi e le infrastrutture del trasporto locale attraverso l'approvazione del programma triennale dei servizi del trasporto pubblico locale in area metropolitana;
 - c) predisposizione dei bandi e gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza e gestione dei relativi contratti di servizio, vigilanza e poteri sanzionatori;
 - d) gestione delle risorse finanziarie conferite dagli Enti aderenti;
 - e) monitoraggio della mobilità e controllo di efficienza ed efficacia dei servizi e delle infrastrutture e della qualità percepita.

ALLEGATO D
NUOVO TESTO DELLO STATUTO

STATUTO

3	Gli Enti aderenti possono esercitare attraverso l'Agenzia funzioni di propria competenza in materia di mobilità anche diverse da quelle di cui al comma 1 e svolgere qualsiasi operazione o attività ritenuta necessaria al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.
4	L'Agenzia, previa convenzione, può svolgere funzioni in materia di trasporto pubblico locale delegate da enti non consorziati.
5	L'Agenzia, previa convenzione, può svolgere funzioni di supporto tecnico alla programmazione integrata dei servizi ferroviari e su strada nel territorio regionale, in conformità agli ambiti territoriali o bacini individuati dalla Regione Piemonte.
6	Le convenzioni di cui al precedente comma disciplinano le attività previste e l'istituzione di comitati di monitoraggio. La convenzione prevede la copertura degli oneri derivanti dall'espletamento delle funzioni in conformità all'art. 29

CAPO 2: Organi di governo

Art. 4 Organi di governo

- 1 Sono organi di governo:
 - a) l'Assemblea,
 - b) il Consiglio di amministrazione,
 - c) il Presidente dell'Agenzia.

Sezione I: L'Assemblea

Art. 5 Composizione e durata dell'Assemblea

- 1 L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli Enti aderenti nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione. Ciascun delegato non può rappresentare più di un Ente consorziato.
- 2 L'Assemblea è organo di carattere permanente, di durata coincidente con quella dell'Agenzia, non soggetto a rinnovo per scadenze temporali, ma alle sole sostituzioni dei componenti per mutamento della titolarità della carica.

Art. 6 Prima adunanza

- 1 Il presidente della Regione o suo delegato presiede la prima seduta dell'Assemblea, convocata dallo stesso entro venti giorni dalla comunicazione degli atti esecutivi di tutti gli enti aderenti all'Agenzia.
- 2 La seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

Art. 7 Competenze

- 1 L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
- 2 L'Assemblea elegge e revoca:
 - a) il Consiglio d'amministrazione;
 - b) il Presidente dell'Agenzia, scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione;
 - c) il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.
- 3 L'Assemblea approva gli atti fondamentali dell'Agenzia. Sono fondamentali i seguenti atti:
 - a) il piano di mobilità dell'ambito metropolitano e il piano dei trasporti;
 - b) il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale;
 - c) le tariffe per il trasporto pubblico locale in ambito metropolitano, in armonia con l'art. 12 della Legge Regionale 4 gennaio 2000, n. 1;
 - d) la relazione previsionale e programmatica, i piani finanziari, il bilancio di previsione annuale e pluriennale e relative variazioni, il conto consuntivo;
 - e) le modifiche allo Statuto ed alla convenzione, salva approvazione dei soggetti convenzionati.
- 4 E' altresì di competenza dell'Assemblea l'approvazione dei regolamenti e la determinazione degli emolumenti ai componenti degli organi di governo di cui all'art. 4 e dei componenti il Collegio dei Revisori.

Art. 8 Convocazione e quorum di validità delle sedute dell'Assemblea

- 1 L'Assemblea si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Il Presidente dell'Agenzia è tenuto a indire la riunione, in termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono un numero di componenti dell'assemblea rappresentanti almeno 12,25% delle quote di partecipazione, o il Consiglio d'amministrazione. In caso d'urgenza il termine è ridotto a quarantotto ore.

ALLEGATO D
NUOVO TESTO DELLO STATUTO

STATUTO

2	La richiesta di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare. Essa è effettuata mediante P.E.C. alla casella P.E.C. degli enti consorziati tramite fax, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
3	In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono intervenuti tutti i rappresentanti degli enti consorziati.
4	Almeno ventiquattro ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati nella segreteria del Consorzio e sono messi a disposizione dei rappresentanti anche tramite il sito internet dell'Agenzia. La presente disposizione non si applica ai casi d'urgenza di cui al precedente comma uno.
5	Il Presidente dell'Agenzia, su richiesta dei revisori dei conti, in caso di gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, convoca l'assemblea per gli adempimenti di legge.
6	Le sedute dell'Assemblea si svolgono presso la sede dell'Agenzia o presso la sede di uno degli enti consorziati.
7	Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza della metà dei componenti e il 66% delle quote di partecipazione. A seguito di seduta deserta, l'assemblea si riunisce, in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso. In tal caso, la seduta è valida con l'intervento di tanti componenti che rappresentano almeno il 66% delle quote di partecipazione; l'organo può deliberare sulle proposte comprese nell'ordine del giorno della seduta dichiarata deserta.
8	Le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvo che la legge disponga altrimenti.
9	I componenti del Consiglio d'amministrazione e il Presidente dell'Agenzia partecipano ai lavori dell'Assemblea, intervenendo nel dibattito senza diritto di voto. Il Presidente può altresì invitare a partecipare il Direttore generale e i dirigenti interessati. Hanno facoltà di partecipare i componenti del Collegio dei Revisori dei conti, senza diritto di voto. L'approvazione degli atti dell'Assemblea avviene con il voto favorevole espresso dai componenti che
10	rappresentano il 66% delle quote di partecipazione. Le deliberazioni dell'Assemblea constano di processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario.
11	

Art. 9 Presidenza dell'Agenzia

- | | |
|---|---|
| 1 | L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Agenzia. Al Presidente dell'Agenzia sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività dell'Assemblea. |
|---|---|

Sezione II: Consiglio d'Amministrazione

Art. 10 Composizione, elezione e durata

1	Il Consiglio d'amministrazione è composto da un numero di componenti pari a cinque, compreso il Presidente.
2	L'Assemblea consortile sceglie i componenti del consiglio d'amministrazione, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e provinciale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti, debitamente documentati da curricula. Possono essere nominati nel Consiglio di Amministrazione anche gli Assessori, competenti per materia, degli Enti consorziati.
3	Per l'elezione del Consiglio d'amministrazione, salvo il caso di elezione unanime di tutti i componenti, l'Assemblea provvede sulla base di liste presentate dagli enti consorziati, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascun Ente consorziato può esprimere il suo voto per una sola lista.
4	I voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque così di seguito, secondo il numero di consiglieri da eleggere.
5	I quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine previsto e vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente.
6	Risultano eletti coloro che avranno ottenuto, i quozienti più elevati.
7	In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, è preferito quello della lista che abbia ottenuto il minor numero di voti.
8	Il Consiglio di amministrazione dura in carica anni tre dalla nomina, i consiglieri durano in carica sino all'elezione dei nuovi.
9	La dimissione di tre componenti il Consiglio d'amministrazione comporta la decadenza del Consiglio stesso. Le dimissioni dalla carica di Consigliere d'amministrazione non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente
10	efficaci. I consiglieri d'amministrazione che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti.
11	L'assemblea procede alla surroga dei consiglieri dimissionari o decaduti o alla nomina del nuovo consiglio entro quarantacinque giorni.

Art. 11 Ineleggibilità ed incompatibilità

ALLEGATO D
NUOVO TESTO DELLO STATUTO

STATUTO

1	Non possono essere candidati alla elezione a consigliere d'amministrazione coloro che si trovino nelle condizioni di incandidabilità alla carica di consigliere regionale, provinciale o comunale coloro che sono in lite con l'Agenzia, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti comunque connesse ai servizi del consorzio, ivi comprese le imprese appaltatrici di forniture di beni e servizi o concessionari di servizi di trasporto pubblico.
2	Sono ineleggibili coloro che si trovino nelle condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere regionale, provinciale o comunale.
3	Sono sospesi e decadono dalla carica i soggetti che si trovino nelle condizioni di incompatibilità alla carica di consigliere regionale, provinciale o comunale e coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni previste nei precedenti commi.

Art. 12 Competenze

1	Il Consiglio d'amministrazione compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dallo statuto all'assemblea, e che non ricadano nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del presidente dell'Agenzia, del direttore generale o dei dirigenti.
2	E', altresì, di competenza del Consiglio d'amministrazione: a) l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'assemblea; b) la nomina del Direttore generale; c) la nomina, su proposta del Direttore generale, dei responsabili dei servizi, l'attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali e nonché degli incarichi di collaborazione esterna, riconducibili a prestazioni per il cui conferimento l'ordinamento non preveda un procedimento concorsuale, esclusi quelli di supporto all'attività di gestione, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 22; d) l'autorizzazione al presidente dell'Agenzia a promuovere e resistere alle liti e ad esercitare il potere di conciliazione e transigere nelle controversie riguardanti l'amministrazione; e) l'adozione, in caso di urgenza e sotto la propria responsabilità, delle deliberazioni concernenti variazioni di bilancio, da sottoporre alla successiva ratifica dell'assemblea entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza; f) la nomina di un Vicepresidente nell'ambito del Consiglio d'amministrazione che sostituisca il presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo; g) la presa d'atto della composizione del Comitato Tecnico e la definizione degli emolumenti.

Art. 13 Convocazioni

1	Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo reputi necessario e comunque con cadenza almeno mensile. La convocazione è altresì obbligatoria se ne fanno richiesta motivata e contenente gli argomenti da trattare, due consiglieri o il Direttore generale o il collegio dei revisori. La riunione in questo caso deve essere fissata non oltre dieci giorni dalla richiesta.
2	Il collegio si riunisce nella sede del Consorzio o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purchè in Italia.
3	L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'indicazione degli oggetti da trattarsi nell'adunanza e deve essere trasmesso tramite posta elettronica o a mezzo fax.
4	L'avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti il consiglio di amministrazione indicato alla casella di posta elettronica indicata in sede di accettazione della nomina o successivamente modificato mediante comunicazione scritta inviata al consorzio.
5	Gli avvisi di convocazione devono pervenire ai consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine è ridotto a ventiquattro ore.

Art. 14 Deliberazioni

1	Le sedute del Consiglio d'amministrazione sono valide con l'intervento della metà più uno dei suoi membri.
2	Il Consiglio d'amministrazione delibera a maggioranza dei voti e a scrutinio segreto nei casi concernenti le persone. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3	Alle sedute del Consiglio d'amministrazione partecipa il direttore generale dell'Agenzia, senza diritto di voto.
4	Delle deliberazioni del consiglio è redatto processo verbale dal segretario e firmato dal Presidente e dal Segretario.

Sezione III: Il Presidente dell'Agenzia

Art. 15 Nomina, durata, cessazione

1	Il Presidente dell'Agenzia è nominato dall'Assemblea tra i consiglieri di amministrazione.
---	--

ALLEGATO D
NUOVO TESTO DELLO STATUTO

STATUTO

2	Il Presidente dura in carica quanto dura il consiglio di amministrazione.
3	Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di deliberazione motivata di revoca dell'assemblea assunta con la stessa maggioranza necessaria per la nomina.
4	In caso di impedimento permanente, revoca dall'incarico, decadenza, sospensione o decesso del presidente dell'Agenzia, l'Assemblea provvede alla nomina di un nuovo presidente, previa integrazione del Consiglio d'amministrazione.
5	Il Presidente è sostituito dal Vice-presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

Art. 16 Competenza

1	Il Presidente rappresenta l'Agenzia, nell'esercizio delle proprie competenze, in particolare: a) convoca e presiede l'Assemblea e dirige i lavori e le attività dell'assemblea; b) convoca il Consiglio d'amministrazione e lo presiede; c) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, all'esecuzione degli atti, e, salvo la competenza degli altri organi dell'ente, sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite o delegate dagli enti consorziati; d) previa deliberazione dell'organo competente, stipula con altri enti convenzioni per lo svolgimento, in modo coordinato, di funzioni e servizi; esprime il consenso sugli accordi di programma e provvede alla loro approvazione ai sensi di legge; e) previa deliberazione del consiglio d'amministrazione, promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere le controversie riguardanti l'amministrazione.
---	---

CAPO 3: Organi di direzione amministrativa e tecnica

Art. 17 Organi di direzione amministrativa

1	Sono organi di direzione amministrativa e tecnica dell'Agenzia il Direttore e gli altri dirigenti, in relazione alle attribuzioni loro conferite per il coordinamento e la direzione degli uffici o per lo svolgimento di funzioni ispettive e di consulenza, studio e ricerca a livello dirigenziale ai sensi delle norme di legge, del presente statuto e dei regolamenti.
---	--

Art. 18 Il direttore generale dell'Agenzia

1	Il Consiglio d'amministrazione nomina il Direttore generale dell'Agenzia, al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato non eccedente la durata del mandato del Consiglio d'amministrazione.
2	Il Direttore generale è scelto tra esperti di amministrazione del trasporto pubblico locale e/o di programmazione di sistemi di mobilità e dei trasporti, previo accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle qualifiche dirigenziali nella pubblica amministrazione, sulla base di curricula formativi e professionali che ne comprovino le capacità tecniche, gestionali ed organizzative.
3	Al Direttore generale compete la responsabilità gestionale; egli persegue gli obiettivi e gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo dell'ente sulla base delle direttive impartite dagli stessi; sovrintende alla gestione dell'ente; coordina e indirizza i dirigenti dell'Agenzia, perseguendo livelli ottimali di efficienza, efficacia ed economicità, ai fini del pareggio di bilancio da raggiungere attraverso l'equilibrio delle spese e delle entrate.
4	Il Direttore generale può essere revocato dal consiglio di amministrazione in caso di inosservanza delle direttive del presidente dell'Agenzia o del Consiglio d'amministrazione; di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati e previsti nel piano esecutivo di gestione; per responsabilità particolarmente grave o reiterata; negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro

Art. 19 Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali

1	Il Consiglio d'amministrazione provvede, sulla base di un'istruttoria predisposta dal direttore generale ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali al personale di ruolo tenendo conto della natura e delle capacità professionali del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza. Provvede alla loro revoca in caso di inosservanza delle direttive del presidente dell'Agenzia, del Consiglio d'Amministrazione, del direttore generale; di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati dal direttore generale e previsti nel piano esecutivo di gestione; per responsabilità particolarmente grave o reiterata; negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro.
---	---

Art. 20 Attribuzione di incarichi di direzione a dirigenti degli enti consorziati

1	Gli incarichi di direzione di cui al presente capo possono essere conferiti, previo assenso dell'amministrazione di provenienza, a dirigenti degli enti consorziati distaccati presso l'Agenzia per la durata dell'incarico.
---	--

ALLEGATO D
NUOVO TESTO DELLO STATUTO

STATUTO

Art. 21 Segretario dell'Agenzia

- 1 Il Segretario svolge funzioni di assistenza giuridico-amministrativa, partecipa con funzioni consultive e di assistenza alle riunioni dell'assemblea e del consiglio d'amministrazione curandone la verbalizzazione.
- 2 Il Segretario è nominato dal consiglio d'amministrazione tra i dirigenti amministrativi di ruolo dell'Agenzia, previo assenso dell'amministrazione di provenienza, tra i dirigenti amministrativi o tra i segretari di uno degli Enti consorziati.
- 3 Il Segretario dipende funzionalmente dal Presidente.

Art. 22 Contratti a tempo determinato e collaborazioni esterne

- 1 Nel quadro della normativa vigente la copertura di posti di responsabili di servizio e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
- 2 Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine potranno essere previste collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, ovvero collaborazioni coordinate e continuative.
- 3 Per quanto non previsto si applicano le norme sulle attribuzioni degli incarichi a contratto del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in quanto compatibili.

Art. 23 Assunzioni tramite mobilità

- 1 In fase di avvio del consorzio, al fine di acquisire le professionalità necessarie all'attività dell'Agenzia, la copertura di posti di responsabili di servizio e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante mobilità tra enti o imprese pubbliche e consorzio, con la conservazione del maturato economico, non riassorbibile con i futuri aumenti contrattuali.
- 2 A tale personale è garantito, previo accordo con gli enti di provenienza, il reintegro presso questi ultimi in caso di scioglimento dell'Agenzia.
- 3 Per tale personale saranno definiti livelli retributivi di ingresso in Agenzia commisurati agli stipendi percepiti presso gli enti di provenienza, e potranno essere definite quote di incentivazione economica individuali, al fine di motivare economicamente il trasferimento, coinvolgere tutto il personale nel raggiungimento dei risultati, e favorire le perequazioni occorrenti ad armonizzare la retribuzione di soggetti provenienti da ambiti contrattuali differenti.
- 4 Ai fini previdenziali saranno conservate, per quanto possibile, a titolo individuale le eventuali condizioni di miglior favore previste dall'ambito contrattuale preesistente.

CAPO 4: Comitato Tecnico

Art. 24 Comitato Tecnico

- 1 E' istituito un Comitato Tecnico composto da dirigenti o loro delegati, competenti in materia di trasporti, di Regione Piemonte, Provincia di Torino e Comune di Torino, designati dagli Enti di appartenenza.
- 2 Il Comitato Tecnico, organo di consultazione, opera a supporto del Consiglio di Amministrazione in relazione a tutte le questioni di natura tecnica in materia di pianificazione, programmazione e attuazione del trasporto pubblico locale delle quali sia investito dal Consiglio di Amministrazione, al fine di assicurare la coerenza delle iniziative dell'Agenzia con quelle degli Enti Consorziati, e viceversa.

CAPO 5: Atti amministrativi e Organi - disposizioni generali

Art. 25 Atti amministrativi: procedimento, pubblicazione e controllo

- 1 Agli atti amministrativi degli organi dell'Agenzia si applicano le disposizioni previste per gli atti degli enti locali dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in quanto compatibili

Art. 26 Assicurazione e tutela giudiziale degli organi

- 1 Il Presidente dell'Agenzia, i Consiglieri d'amministrazione, unitamente al Direttore, ai dirigenti, ed ai responsabili d'ufficio vengono assicurati contro i rischi inerenti all'espletamento delle loro funzioni.
- 2 L'Agenzia, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del presidente dell'Agenzia, del presidente dell'assemblea, dei consiglieri d'amministrazione, del direttore e degli altri dipendenti, per fatti o atti connessi direttamente all'espletamento delle funzioni del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interesse, ogni onere di difesa sin dall'avvio del procedimento, facendo

ALLEGATO D
NUOVO TESTO DELLO STATUTO

STATUTO

assistere il medesimo, con il suo consenso, da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dall'assistito, amministratore e /o dipendente, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

CAPO 6: Collegio dei revisori dei conti

Art. 27 Elezione, composizione e durata

- 1 L'elezione, la composizione, la presidenza del collegio dei revisori dei conti, nonché il compenso, e le cause di incompatibilità, ineleggibilità e di decadenza dei suoi componenti, sono regolate dalle norme del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali che disciplinano l'organo di revisione economico-finanziario degli enti locali, in quanto compatibili.
- 2 I Revisori durano in carica tre anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, sono irrevocabili salvo che per inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.
- 3 I Revisori hanno la responsabilità di esercitare le funzioni previste dalla legge sopra citata e dal regolamento di contabilità.
- 4 I Revisori possono assistere alle sedute dell'Assemblea dei rappresentanti e, su invito del presidente dell'agenzia, anche alle adunanze del consiglio di amministrazione nelle quali si tratti di bilancio, di conto consuntivo, oppure di materie economiche finanziarie di rilevante interesse per l'Agenzia.

CAPO 7: Patrimonio e gestione economico-finanziaria

Art. 28 - Patrimonio

- 1 L'Agenzia è dotata di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, fissato dalla convenzione in proporzione alle quote di partecipazione di ciascun ente all'Agenzia, dagli eventuali conferimenti in natura, nonché dalle acquisizioni dirette effettuati con mezzi propri.
- 2 Eventuali conferimenti in natura sono imputati alle quote di partecipazione e valutati in base al valore attuale con le modalità previste dall'art. 2343 c.c..
- 3 I beni in dotazione, come i beni direttamente acquisiti dall'Agenzia, sono iscritti nel libro dei cespiti dell'Agenzia, e, a suo nome presso i registri mobiliari o immobiliari.
- 4 All'Agenzia possono essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito, da parte degli enti consorziati.
- 5 In caso di cessazione dell'Agenzia o di separazione da essa di alcuno dei suoi membri, il patrimonio è ripartito fra i singoli enti in proporzione delle rispettive quote di partecipazione, salvo i diritti dei terzi.

Art. 29 Fonti di finanziamento

- 1 Le entrate dell'Agenzia sono rappresentate da:
 - a) trasferimenti per il finanziamento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale;
 - b) trasferimenti per le attrezzature di arredo delle linee di controllo e monitoraggio dell'utenza e ad azioni di promozione e di informazione del trasporto pubblico locale;
 - c) trasferimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e dei beni strumentali aziendali;
 - d) trasferimenti per il finanziamento dei servizi complementari a quelli minimi;
 - e) trasferimenti dai comuni o altri enti per studi o progettazioni su commessa.
- 2 Gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite all'Agenzia sono finanziati mediante una quota dei trasferimenti stanziati per l'espletamento delle funzioni medesime. Tale quota, determinata dal Consiglio d'amministrazione, non può essere superiore a quanto stabilisce la L.R. 1/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Eventuali somme aggiuntive sono deliberate espressamente dall'Assemblea contestualmente al bilancio di previsione.
- 3 L'eventuale risparmio, conseguito da appalti delle concessioni dei servizi, rispetto alle risorse assegnate dagli Enti consorziati:
 - a) rimane a disposizione dell'Agenzia con vincolo di destinazione alla funzione di trasporto pubblico e in genere della mobilità, se si tratta di risorse destinate al finanziamento per i servizi di trasporto pubblico locale minimi;
 - b) viene restituito all'ente conferente se si tratta di risorse per servizi complementari a quelli minimi, fatta salva diversa destinazione deliberata dall'Assemblea.
- 4 I proventi derivanti da sanzioni a carico dell'affidatario dei servizi di trasporto pubblico, previste dal contratto di servizio, sono acquisiti al bilancio dell'Agenzia.
- 5 Le scadenze delle erogazioni dei flussi di spesa dagli enti consorziati all'Agenzia sono definiti dalla convenzione.

ALLEGATO D
NUOVO TESTO DELLO STATUTO

STATUTO

Art. 30 Contrazione dei mutui

- 1 L'Agenzia può contrarre mutui o altre forme di indebitamento nei casi e con le modalità previsti dalla legge.
- 2 Le garanzie per la contrazione dei mutui possono essere rilasciate sia pro-quota dagli enti consorziati, sia da uno o più enti consorziati.
- 3 Le rate di ammortamento dei mutui sono assunte a carico del bilancio dell'Agenzia, oppure pro-quota dagli enti consorziati, oppure da uno o più enti consorziati che, di comune accordo, intendono accollarsi l'onere.

Art. 31 Contabilità e bilanci

- 1 Si applicano all'Agenzia, per quanto riguarda la finanza e la contabilità e i bilanci, le norme stabilite per gli enti locali, in quanto compatibili.

CAPO 8: Uffici

Art. 32 Principi e criteri di organizzazione

- 1 L'Agenzia informa la propria attività amministrativa ai principi di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di direzione politica, dai compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti agli organi di direzione amministrativa, nonché ai principi di trasparenza e partecipazione.
- 2 L'organizzazione degli uffici è determinata con atti regolamentari, in attuazione dei criteri stabiliti dalla legge per la pubblica amministrazione.
- 3 L'Agenzia è organizzata secondo processi basati su un proprio sistema qualità che tiene conto dei requisiti ISO.
- 4 Ove occorra, l'Agenzia può assumere personale proprio anche con l'istituto della mobilità tra enti pubblici, oppure avvalersi, con il consenso delle rispettive amministrazioni, dell'opera di quello dipendente dagli Enti consorziati.
- 5 Le deliberazioni d'assunzione sono assunte dal consiglio d'amministrazione, i contratti di lavoro sono di competenza degli organi di direzione amministrativa.
- 6 Al personale assunto direttamente dal consorzio, ai fini assicurativi, previdenziali e assistenziali si applicano le norme previste per i comuni e le province.
- 7 Ai dipendenti del Consorzio si applicano i contratti collettivi nazionali del comparto Regioni, autonomie locali, con applicazione delle norme stabilite per i comuni di dimensione pari a quella di Torino.

CAPO 9: Informazione e partecipazione

Art. 33 Informazione e partecipazione

- 1 Le proposte di deliberazione degli atti fondamentali dell'Agenzia sono comunicate preventivamente agli enti consorziati nel termine di 30 giorni prima della deliberazione, con invito a proporre osservazioni. Per quanto riguarda gli Enti locali le proposte saranno comunicate ai rispettivi consigli. Gli organi dell'Agenzia deliberano, contro le eventuali osservazioni, con provvedimento motivato.
- 2 Gli atti fondamentali che impegnino i bilanci degli enti consorziati, con fondi propri degli enti stessi diversi dal fondo trasporti regionale e degli enti locali di cui alla legge regionale 4 gennaio 2000 n. 1, per servizi complementari o integrativi ai servizi minimi sono soggetti al parere obbligatorio e vincolante dell'ente consorziato interessato.
- 3 Al fine di garantire una piena partecipazione da parte di tutti gli Enti aderenti a prescindere dall'entità della quota di partecipazione, l'Agenzia promuove sedi di consultazione con gli Enti aderenti sui temi di maggior importanza; l'Agenzia promuove altresì sedi di consultazione con parte degli Enti aderenti in relazione a temi di loro specifico interesse. Inoltre, per quanto attiene all'esercizio del diritto di informazione e di accesso ai documenti in possesso dell'Agenzia, da parte dei Consigli degli Enti consorziati, si richiama quanto previsto, a riguardo, negli Statuti e nei regolamenti degli Enti stessi.
- 4 L'Agenzia è tenuta a promuovere ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti in ordine al funzionamento e all'erogazione dei servizi, prendendo in considerazione proposte presentate da associazioni o gruppi di cittadini e di utenti, promuovendo e/o partecipando ad incontri organizzati dai suddetti soggetti allo scopo di raccogliere le opinioni dei medesimi relativamente alla gestione dei servizi pubblici in materia, e quindi instaurando costanti rapporti con gli organi di comunicazione e di informazione, predisponendo infine pubblicazioni divulgative gratuite per illustrare ai cittadini ed utenti i dati dei piani e degli strumenti di programmazione promossi e fatti propri dall'Agenzia.

**ALLEGATO D
NUOVO TESTO DELLO STATUTO**

STATUTO

CAPO 10: Norme finali e di rinvio

Art. 34 Norme finali e di rinvii

- 1 Le modifiche al presente statuto sono approvate dall'Assemblea e rimesse agli enti consorziati per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.